

Regione
Autonoma
Della Valle
d'Aosta

Région
Autonome
De La Vallée
d'Aoste

Comune di

CHAMPORCHER

Commune de



VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 4

NORME DI ATTUAZIONE

ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.DEL

APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.DEL

DATA: Febbraio 2026

PROGEUR Studio Associato

arch. Sergio BECHAZ - arch. Katia DAVID

Via Mons. De Sales, 11 - 11100 AOSTA - tel. 0165 363881 - E-mail:

studioprogeur@libero.it

VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 4
AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE
AGGIORNATE ALLA VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 4

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE	pag.	5
Capo I - Fonti	pag.	5
Art. 1 (Terminologia)	pag.	5
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)	pag.	6
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)	pag.	7
Art. 4 (Contenuti del PRG)	pag.	8
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)	pag.	9
Capo II – Disposizioni generali.....	pag.	12
Art. 6 (Infrastrutture e servizi)	pag.	12
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)	pag.	14
Art. 8 (Interventi urbanistico-edilizi)	pag.	15
Art. 9 (Interventi paesaggistico-ambientali)	pag.	17
Art. 10 (Destinazioni d’uso)	pag.	18
Art. 11 (Equilibri funzionali)	pag.	23
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture per interventi di recupero)	pag.	24
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture per interventi di nuova costruzione)	pag.	25
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività agro-silvo-pastorali)	pag.	26
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività extra-agricoli)	pag.	28
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)	pag.	29
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)	pag.	30
Art. 18 (Fasce di rispetto)	pag.	31
Art. 19 (Difesa del suolo)	pag.	32
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale e programmi di sviluppo turistico)	pag.	33
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)	pag.	34
TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE	pag.	35
Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.....	pag.	35
Art. 22 (Unità di paesaggio)	pag.	35
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)	pag.	36
Art. 24 (Protezione dei beni paesaggistici)	pag.	38
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale)	pag.	39
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)	pag.	42
Art. 27 (Percorsi storici)	pag.	43

Capo II – Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.....	pag.	44
Art. 28 (Trasporti)	pag.	44
Art. 29 (Sorgenti)	pag.	45
Art. 30 (Corsi d’acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, brantse)	pag.	47
Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell’energia)	pag.	48
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)	pag.	49
Art. 32bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)	pag.	50
Art. 33 (Viabilità)	pag.	51
Art. 34 (Acquedotto)	pag.	55
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)	pag.	56
Art. 36 (Industria e artigianato)	pag.	57
Art. 37 (Siti e impianti di radio-telecomunicazione)	pag.	58
Art. 38 (Cimitero comunale)	pag.	60
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)	pag.	61
Capo III - Tutela e valorizzazione naturalistica	pag.	63
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)	pag.	63
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)	pag.	66
Art. 42 (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale)	pag.	67
Capo IV – Zonizzazione, servizi e viabilità	pag.	69
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)	pag.	69
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)	pag.	75
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)	pag.	79
Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)	pag.	80
Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)	pag.	83
Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)	pag.	86
Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea” - Alta montagna)	pag.	87
Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb” - Pascoli)	pag.	88
Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec” - Boschi)	pag.	90
Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed” - Usi speciali)	pag.	92
Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee” - Specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)	pag.	93
Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef” - Specifico interesse naturalistico)	pag.	95
Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg” - Particolare interesse agricolo)	pag.	96
Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh” - Attività agro-silvo-pastorali e sciistiche, ricreative e turistiche)	pag.	98
Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei” - Altre categorie)	pag.	100
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle Zone di tipo “E”)	pag.	102
Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori nelle zone E)	pag.	103
Art. 59bis (Strutture pertinenziali agli edifici esistenti a destinazione residenziale Compresi nelle zone territoriali di tipo A, B ed E)	pag.	106
Art. 59 ter (Autorimesse interrato nelle zone di tipo E a favore delle unità abitative esistenti nelle zone di tipo A)	pag.	108

Art. 59quater (Serre mobili)	pag. 109
Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)	pag. 110
Art. 61 (Aree destinate a servizi)	pag. 112
Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo le tratte stradali)	pag. 113
Capo V – Ambiti inedificabili	pag. 114
Art. 63 (Aree boscate)	pag. 114
Art. 64 (Zone umide e laghi)	pag. 115
Art. 65 (Terreni sedi di frane)	pag. 116
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)	pag. 117
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)	pag. 118
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)	pag. 119
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 120
Art. 69 (Destinazioni d’uso in atto)	pag. 120
Art. 69bis (Uso dei sottotetti ed ampliamenti dei fabbricati esistenti)	pag. 121
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)	pag. 122
Art. 71 (Poteri di deroga)	pag. 123

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE

Capo I - Fonti

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
 - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi dell'art. 11 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - b) NDA = Norme di Attuazione del PRG ai sensi dell'art. 12, comma 4, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi dell'art. 48 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - d) NA = Apposita Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b), della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 53 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con l.r. 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico;
 - h) PTA = Piano di tutela delle acque;
 - i) PST = Piano di Sviluppo Turistico ai sensi dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1998;
 - j) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - k) PDC = permesso di costruire ai sensi degli artt. 59, 60 e 60 bis della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - l) SCIA = segnalazione certificata di inizio attività edilizia ai sensi degli artt. 59 e 61 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - m) l. = legge dello Stato;
 - n) l.r. = legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - o) d.lgs. = decreto legislativo;
 - p) D.P.R. = decreto Presidente della Repubblica;
 - q) d.m. = decreto ministeriale;
 - r) s.m.i. = successive modificazioni e integrazioni;
 - s) d.g.r. = deliberazione della Giunta regionale;
 - t) R.D. = regio decreto;
 - u) S.R. = strada regionale;
 - v) S.S. = strada statale;
 - z) d.c.c. = delibera di Consiglio comunale.

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

- 1.** Le presenti norme disciplinano distintamente le diverse sottozone tenuto conto del sistema ambientale che le ricomprende e delle prescrizioni di cui alle Norme per settori della NAPTP.
- 2.** Per l'individuazione delle disposizioni applicabili alla realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni generali di cui al Capo II, Titolo I, a quelle finali di cui al Titolo III ed a quelle di tipo regolamentare-edilizio, le disposizioni riguardanti:
 - a)** la sottozona nella quale è ubicato l'immobile interessato e le prescrizioni urbanistiche;
 - b)** le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt. da 44 a 60;
 - c)** l'appartenenza o meno dell'immobile a una o più aree di cui agli artt. da 61 a 67;
 - d)** le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera c);
 - e)** la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16;
 - f)** le prescrizioni urbanistiche relative alle infrastrutture di cui alla lettera e);
 - g)** gli ambiti inedificabili e le relative prescrizioni di cui agli artt. da 63 a 68 la cui presenza è evidenziata dall'inserimento del simbolo grafico "*" applicato alle sigle delle sottozone ricadenti in ambiti ad alto e/o medio rischio.
- 3.** La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi descrive la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art.11, comma 1, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta".
2. Ai sensi delle NAPTP, art. 3, il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

- 1.** I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dall'art. 12, commi 1, 2, 3, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II - Norme per parti di territorio - e TITOLO III - Norme per settori -.

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Il PRG è costituito dai seguenti elaborati:

- a) R. Relazione (comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale)**

- b) Cartografia motivazionale:**
 - M1 a.1. CARTA DELL'ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO
scala 1:10.000
 - M1 a.2. CARTA DELL'ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO
scala 1:10.000
 - M1 a.3. CARTA DELL'ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO
scala 1:10.000
 - M1 b. CARTA DELL'ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO
scala 1:5.000

 - M2 a.1. CARTA DI ANALISI DEI VALORI NATURALISTICI - scala 1:10.000
 - M2 a.2. CARTA DI ANALISI DEI VALORI NATURALISTICI - scala 1:10.000
 - M2 a.3. CARTA DI ANALISI DEI VALORI NATURALISTICI - scala 1:10.000
 - M2 b. CARTA DI ANALISI DEI VALORI NATURALISTICI - scala 1:5.000

 - M3 a.1. CARTA DI USO DEL SUOLO E STRUTTURE AGRICOLE - scala 1:10.000
 - M3 a.2. CARTA DI USO DEL SUOLO E STRUTTURE AGRICOLE - scala 1:10.000
 - M3 a.3. CARTA DI USO DEL SUOLO E STRUTTURE AGRICOLE - scala 1:10.000
 - M3 b. CARTA DI USO DEL SUOLO E STRUTTURE AGRICOLE - scala 1:5.000

 - M4 a.1. CARTA DI ANALISI DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI - scala 1:10.000
 - M4 a.2. CARTA DI ANALISI DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI - scala 1:10.000
 - M4 a.3. CARTA DI ANALISI DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI - scala 1:10.000
 - M4 b. CARTA DI ANALISI DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI - scala 1:5.000

 - M5 a.1. CARTA DEI VINCOLI - Art. 142, D.lgs. 42/2004 - scala 1:10.000
 - M5 a.2. CARTA DEI VINCOLI - Art. 142, D.lgs. 42/2004 - scala 1:10.000
 - M5 a.3. CARTA DEI VINCOLI - Art. 142, D.lgs. 42/2004 - scala 1:10.000
 - M5 b. CARTA DEI VINCOLI LEGGE 431/1985 - scala 1:5.000

- c) Cartografia prescrittiva:**
 - P1 a.1.1. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI
scala 1:5.000
 - P1 a.1.2. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI
scala 1:5.000
 - P1 a.1.3. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI
scala 1:5.000

- P1 a.1.4. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI
scala 1:5.000
- P1 a.1.5. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI
scala 1:5.000
- P1 a.2.1. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI
scala 1:2.000
- P1 a.2.2. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI
scala 1:2.000

- P2 a.1.1. CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON PARTICOLARE
RILEVANZA URBANISTICA - scala 1: 5.000
- P2 a.1.2. CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON PARTICOLARE
RILEVANZA URBANISTICA - scala 1: 5.000
- P2 a.1.3. CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON PARTICOLARE
RILEVANZA URBANISTICA - scala 1: 5.000
- P2 a.1.4. CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON PARTICOLARE
RILEVANZA URBANISTICA - scala 1: 5.000
- P2 a.1.5. CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON PARTICOLARE
RILEVANZA URBANISTICA - scala 1: 5.000
- P2 a.2.1. CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON PARTICOLARE
RILEVANZA URBANISTICA - scala 1: 2.000
- P2 a.2.2. CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON PARTICOLARE
RILEVANZA URBANISTICA - scala 1: 2.000

- P3 a.1.1. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA - scala 1:10.000
- P3 a.1.2. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA - scala 1:10.000
- P3 a.1.3. CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA - scala 1:10.000

- P4 a.1. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG
scala 1:5.000
- P4 a.2. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG
scala 1:5.000
- P4 a.3. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG
scala 1:5.000
- P4 a.4. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG
scala 1:5.000
- P4 a.5. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG
scala 1:5.000
- P4 b.1. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG
scala 1:2.000
- P4 b.2. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG
scala 1:2.000

- P4 c.1. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG -
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - scala 1:500
Ad7*Salleret, Ae19*Dublanc, Ae20*Dogier, Ae21*Perrier, Ae22*La Rectoire,
Ae23*Boussiney, Ae24* La Fucina
- P4 c.2. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG -
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - scala 1:500
Ad6*Grand-Rosier, Ae15*Moulin Parié, Ae16*Outre l'Eve, Ae17*Coudreyt,
Ae18*Petit-Rosier
- P4 c.3. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG -
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - scala 1:500
Ad5Mellier, Ae14*Moulin de l'Or, Ae13L'Ecreux, Ae12Verana, Ae11Loré,
Ae10*Vagly, Ae9* Vignerosa
- P4 c.4. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG -
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - scala 1:500
Ae6*Garavet, Ae5*Byron, Ae4*Arbussey, Ae3*Collin
- P4 c.5. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG -
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - scala 1:500
Ad4*Château, Ae7*Vignat, Ae8*Gontier
- P4 c.6. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG -
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - scala 1:500
Ad3Grand-Mont-Blanc, Ae2Petit-Mont-Blanc
- P4 c.7. CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA' DEL PRG -
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - scala 1:500
Ad1*Perruchon, Ad2*Chardonney, Ae1*Ronchas

d) Cartografia degli ambiti inedificabili (scale diverse) e relativa disciplina d'uso;

e) NDA Norme di attuazione

f) NDA Tabelle prescrittive

2. Qualora gli elementi rappresentati nella base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, l'incoerenza sarà superata mediante le procedure di cui agli artt. 14, comma 5, lettera a) e 17 della l.r. 11/1998.

CAPO II - Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, di cui alla deliberazione di Consiglio regionale del 24 marzo 1999, n. 517/XI, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità ed a porre in relazione fra loro due o più territori comunali.
2. Le infrastrutture ed i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozona di tipo A, B, C ed E, sono ricompresi nelle sottozone Fb1*Chardonney Funivie, Fb2*Lungo Ayasse, Fb3*Foyer, Fb4*Polivalente e Fb5*Municipio.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP, art. 23, nonché le disposizioni della l.r. 11/1998 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente all'insediabilità in atto e prevista, qualora:
 - a) l'acquedotto sia capace di fornire litri 300 per abitante residente al giorno e litri 250 per abitante fluttuante al giorno;
 - b) il sistema di trattamenti dei reflui sia capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge, sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) l'accessibilità sia assicurata mediante viabilità pubblica o strade di accesso di cui all'art. 33 delle presenti norme.
- 4bis.** Nelle sottozone E si stabilisce come livello infrastrutturale primario:
 - a) l'approvvigionamento di acqua sicuramente potabile mediante allacciamento all'acquedotto comunale o con utilizzazione di sorgente idonea sulla base di certificati di analisi, rilasciati secondo le modalità di legge, oppure da pozzi e/o serbatoi idonei a contenere liquidi potabili (anche in questo caso con le certificazioni suddette);
 - b) lo smaltimento delle acque luride mediante allacciamento alla fognatura comunale oppure, se consentito, con fossa settica stagna;
 - c) l'accessibilità pubblica o privata anche di tipo pedonale.
5. L'amministrazione comunale verifica ogni 5 anni l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle infrastrutture puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui ai provvedimenti attuativi definiti ai sensi dell'art. 23 della l.r. 11/1998 e s.m.i. relativamente a:
 - a) sanità: assistenza agli anziani, assistenza all'infanzia;
 - b) sicurezza: aree per la gestione delle emergenze;
 - c) istruzione: scuola materna, elementare e media;

- d)** cultura;
 - e)** ricreazione: verde attrezzato, sport;
 - f)** amministrazione comprensiva di impianto cimiteriale;
 - g)** spazi per parcheggi pubblici.
- 6.** Qualora le infrastrutture a rete di cui al comma 3 risultino insufficienti, al fine del rilascio del titolo abilitativo il richiedente può provvedere all'esecuzione diretta delle opere necessarie previa stipula di convenzione con il Comune ed eventuale scorporo degli importi relativi agli oneri di urbanizzazione.
- 6bis.** Il richiedente il titolo abilitativo per eventuali interventi edilizi in tali sottozone E dovrà stipulare con il Comune apposita convenzione in cui garantisca:
- a)** di realizzare a proprie spese l'infrastrutturazione primaria minima necessaria senza richiedere compenso alcuno all'Amministrazione Comunale;
 - b)** di ritenere adeguata l'eventuale infrastrutturazione esistente e/o dall'Amministrazione Comunale proposta;
 - c)** di rinunciare a richiedere una maggiore infrastrutturazione così come prevista dalle lett. a), b), e c) del comma 4.

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

- 1.** Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui agli artt. 49 e 50 della l.r. 11/1998 e s.m.i., dell'apposita normativa di attuazione e di PUD di cui rispettivamente all'art. **52bis e 52 ter** della legge suddetta relativamente alle sottozone di tipo A, di programmi integrati e di concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio di cui all'art. 51 della legge medesima.
- 2.** Le presenti Norme di attuazione individuano i casi in cui per l'attuazione delle trasformazioni urbanistiche o edilizie è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio dell'attività edilizia e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.

Art. 8 (Interventi urbanistico-edilizi)

1. Gli interventi urbanistico-edilizi inerenti alle sottozone di tipo A sono quelli definiti dall'art. 52, della l.r. 11/98 e s.m.i. e dall'Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale.12 luglio 2019, n. 966.
2. Per le altre sottozone territoriali gli interventi urbanistico-edilizi sono così definiti:
 - a) interventi di recupero di cui all'allegato A alla DGR 12 luglio 2019, n. 966 comprendenti:
 - 1) manutenzione ordinaria;
 - 2) manutenzione straordinaria;
 - 3) restauro e risanamento conservativo;
 - 4) ristrutturazione edilizia;
 - b) interventi di nuova costruzione ai sensi dell'allegato A alla DGR 12 luglio 2019, n. 966 non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono da considerarsi tali:
 - 1) la costruzione di manufatti edilizi ed infrastrutturali fuori terra od interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
 - 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - 3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
 - 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione;
 - 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, serre fisse e containers e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o conseguenti a situazioni di emergenza;
 - 6) gli interventi pertinenziali di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - c) interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'allegato A alla DGR 12 luglio 2019, n. 966
 - d) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti;
 - e) altri interventi:
 - 1) il mutamento della destinazione d'uso di immobili ai sensi degli artt. 73 e 74 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, secondo le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna sottozona;
 - 2) ristrutturazione e riconversione di fabbricati od impianti a destinazione industriale od artigianale di cui all'art. 69, commi 3 e 4, della l.r. 11/1998;
 - 3) rilocalizzazione ai sensi delle NAPTP, art. 25, comma 4; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui all'art. 69, comma 5, della l.r. 11/1998;

- 4) demolizione e ricostruzione a pari volumetria o con gli ampliamenti ammessi ai sensi della legislazione vigente;
- 5) gli interventi di cui art. 61, comma 1, lettere da b) a t), della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 per quanto non rientranti nelle precedenti categorie d'intervento;
- 6) gli interventi di ripristino sui fabbricati diroccati censiti nelle mappe d'impianto del nuovo catasto terreni alle stesse condizioni stabilite dall'art. 52, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998;
- 7) ampliamento in elevazione per adeguare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili a quella minima di legge.

Art. 9 (Interventi paesaggistico-ambientali)

- 1.** Gli interventi paesaggistico-ambientali, la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge, sono, pure a titolo non esaustivo, i seguenti:
 - a)** nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b)** ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
 - c)** rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a ha 2;
 - d)** ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a ha 5 ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6;
 - e)** modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti aree con superficie superiore a ha 1;
 - f)** progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva oltre ha2;
 - g)** dissodamenti oltre ha2;
 - h)** serre oltrem²1.000.

Art. 10 (Destinazioni d'uso)

1. Le categorie di usi ed attività di cui all'art. 73 della l.r. n. 11/1998 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi seguenti.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a1) conservazione ed osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
 - a2) turismo a piedi, a cavallo od in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
 - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - b1) attività zootecniche con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b2) attività zootecniche con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b3) attività vitivinicole con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b4) attività vitivinicole con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b5) attività frutticole con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b6) attività frutticole con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b7) attività inerenti alle colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b8) attività inerenti alle colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b9) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;

- b10)** attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b11)** altre attività quali le attività florovivaistiche ed altre colture specializzate con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
- b12)** altre attività quali le attività florovivaistiche ed altre colture specializzate con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b13)** attività apistiche con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
- b14)** attività apistiche con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b15)** attività di castanicoltura con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b16)** attività di castanicoltura con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b17)** attività selvicolturali di conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco, con i relativi servizi ed abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
- b18)** attività selvicolturali di conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco, con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b19)** attività selvicolturali con usi turistico-ricreativi con i relativi servizi ed abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
- b20)** attività selvicolturali con usi turistico-ricreativi con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b21)** attività selvicolturali con attività pastorizie con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
- b22)** attività selvicolturali con attività pastorizie con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b23)** centri di turismo equestre privi di volumi ad uso ricettivo-turistico (l.r. 33/1993);
- b24)** agriturismi;
- b25)** serre mobili di superficie inferiore o uguale a 20 m²;
- b26)** serre mobili di superficie superiore a 20 m².

4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.

5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - d1) abitazione permanente o principale;
 - d2) bed and breakfast;
 - d3) uffici e agenzie;

6. La destinazione ad abitazione temporanea (**dbis**) ricomprendendo unicamente tale sottocategoria.

7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali od industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale;
 - e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
 - e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
 - e6) edifici destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
 - e7) serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati.

8. La destinazione ad usi ed attività commerciali di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - f1) esercizi di vicinato;
 - f2) medie strutture di vendita di minori dimensioni;
 - f3) commercio su aree pubbliche.

9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- g1)** alberghi e alberghi diffusi;
 - g2)** residenze turistico-alberghiere;
 - g3)** strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
 - g4)** strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
 - g5)** strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - g6)** strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - g7)** strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
 - g8)** strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio;
 - g9)** strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici;
 - g10)** aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
 - g11)** sosta temporanea autocaravan;
 - g12)** strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza;
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- h1)** attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi o non soggette a rischio di incidente rilevante;
 - h2)** attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi e soggette a rischio di incidente rilevante;
 - h3)** attività direzionali;
 - h4)** produzione di energia elettrica al di sopra dei 3.000 Kw.
11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i), si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- i1)** grandi strutture di vendita (non previste nel comune di Champorcher);
 - i2)** medie strutture di vendita di maggiori dimensioni.
12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti apposite infrastrutture o spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi (l), si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- l1)** impianti sportivi coperti;
 - l2)** impianti sportivi all'aperto;
 - l3)** impianti per pubblici spettacoli;
 - l4)** impianti di trasporto a fune;
 - l5)** attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
 - l6)** attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti apposite infrastrutture o spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi.

- 13.** La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- m1)** attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale, ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m2)** attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale, ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m3)** impianti di radio telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
 - m4)** altri impianti di radio telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
 - m5)** cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, attengono ai seguenti aspetti:
 - a) servizi ed infrastrutture di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui agli artt. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 16.

2. Gli equilibri funzionali definiti agli artt. 12 e 13 sono verificati ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi a servizi e infrastrutture per interventi di recupero)

1. Fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza mutamento della destinazione d'uso sono attuabili senza condizioni.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di restauro e risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso e di ristrutturazione edilizia sono assentibili a condizione che la sottozona, con esclusione di quelle di tipo E, sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Nelle sottozone di tipo E gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati alla presenza di accesso pedonale, acquedotto pubblico o privato e sistema di smaltimento dei reflui rispondente alla vigente normativa in merito.
3. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Capo V del Titolo II delle presenti NDA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

**Art. 13 (Equilibri funzionali relativi a servizi e infrastrutture
per interventi di nuova costruzione)**

1. Fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste, il richiedente la concessione potrà provvedere all'esecuzione diretta delle infrastrutture carenti previa convenzione con il Comune.

**Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività
agro-silvo-pastorali)**

1. Fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - a) sia acquisito il parere di razionalità;
 - b) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di 103U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito per tutto il territorio comunale, esclusi i mayens e alpeggi; il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche operanti sul territorio comunale da almeno tre anni;
 - c) il dimensionamento sia effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi di cui all'art. 26, comma 3, delle NAPTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale di cui all'art. 26, comma 3.

2. Nelle sottozone di tipo E, il mutamento di destinazione dei fabbricati agricoli da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NDA, ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) **strutture d'alpeggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.):**
 - fabbricati aventi capienza inferiore a 15 capi o volumetria inferiore a 300 m³, nel caso l'alpeggio non abbia più un appropriato comprensorio di riferimento oppure quest'ultimo sia già adeguatamente servito da altre strutture d'alpeggio;
 - fabbricati con volumetria superiore a 300 m³ nel caso gli stessi non siano più ritenuti idonei all'uso agricolo.

Per i fabbricati compresi nelle sottozone Eh6 ed Eh7 il cambio di destinazione d'uso è sempre ammesso a prescindere dai parametri di cui sopra.

In ogni caso il cambio di destinazione d'uso è ammesso a condizione che non sia necessaria l'esecuzione di una strada di accesso e il fabbricato non sia stato realizzato dopo il 6/7/1984;
 - b) **altre strutture agricole:**
 - fabbricati costruiti prima del 1945 aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 m³ esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;
 - fabbricati costruiti prima del 1945 non più idonei all'uso agricolo, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato pari o superiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;

- fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 al 6.7.1984;

c) strutture agrituristiche:

la variazione d'uso delle strutture agrituristiche è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. È ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni;

3. L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'agricoltura su istanza presentata, tramite il Comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il Comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza deve essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:
 - individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura;
 - individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
 - individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
 - individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 m. dal fabbricato oggetto della richiesta;
 - motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.
4. Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato dell'agricoltura, si esprime in merito alla richiesta.
5. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Capo V del Titolo II delle presenti NDA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività extra-agricoli)

1. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi ed attività artigianali sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti nel territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
 - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale.
2. Sono assentibili nuove abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, qualora non sia superato il rapporto massimo pari ad 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento all'intero territorio comunale.
3. Sono assentibili nuove abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d1), qualora non sia superato il rapporto massimo pari ad 1/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento all'intero territorio comunale.
4. Sono assentibili nuove aziende alberghiere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g1) e g2), in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto, e mediante il completamento delle sottozone di tipo B e C.
5. Sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g3), g4) e g7), qualora non sia superato il rapporto massimo pari ad 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi extralberghieri e quella relativa agli interventi di recupero finalizzati alla medesima destinazione d'uso, con riferimento all'intero territorio comunale.
6. Sono assentibili nuove strutture ricettive per parchi di campeggio, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g8), solo in quanto previsti da programmi di sviluppo turistico approvati.
7. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria in cui cessi l'attività opera la norma cogente di cui all'art. 29, comma 6 delle NAPTP.

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Qualora alla fine del primo anno immediatamente successivo alla data di approvazione della variante sostanziale di adeguamento alla l.r. 11/98 ed al PTP, così come pure alla fine degli anni successivi al primo, si verifichi che, con riferimento ai permessi di costruire assentiti ed alle denunce d'inizio attività presentate, i rapporti massimi di cui all'art. 15, commi 2, 3 e 5 sia stato superato, non possono essere assentiti ulteriori permessi di costruire per abitazioni temporanee, per abitazioni permanenti o principali e per attività ricettive extralberghiere (case per ferie, ostelli per la gioventù ed esercizi di affittacamere) fino a quando non sia stato colmato il deficit relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Il mancato inizio ovvero la mancata ultimazione dei lavori entro i termini fissati dal titolo abilitativo per un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori titoli abilitativi fintantoché non venga iniziato od ultimato un intervento avente uguali finalità e superficie urbanistica almeno pari a quello non iniziato ovvero non ultimato nei termini.
3. Sulle istanze relative alle nuove abitazioni permanenti o principali, alle abitazioni temporanee ed alle strutture ricettive di cui al comma 1, per le quali ai sensi dei commi precedenti non può essere assentita la concessione, il Sindaco sospende ogni determinazione fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori titoli abilitativi; le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.
4. Ai soli fini del rispetto degli equilibri funzionali, sono assentite, anche in data successiva alla scadenza dell'anno, i permessi di costruire le cui istanze siano pervenute al Comune almeno sessanta giorni prima della data di scadenza dell'anno medesimo.
5. Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati.
6. Si prescinde dalla verifica del rapporto di cui al comma 1 nei casi di permessi di costruire per interventi di nuova edificazione inerenti all'edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dall'art. 49, comma 2, lettera d), della l.r. 11/1998 e s.m.i.
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dall'art. 67, comma 2, della l.r. 11/1998 e s.m.i.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritti ulteriori convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.

Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto sono indicate al Titolo II, Capo II - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, Titolo V, Capo II e delle relative norme di settore. Relativamente alle fasce di rispetto dalle sponde dei corpi idrici superficiali, si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 43 del Piano di Tutela delle acque ed al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.

Art. 19 (Difesa del suolo)

- 1.** In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4; verificato il grado di funzionalità delle infrastrutture e l'adeguatezza del livello di sicurezza così conseguito in relazione all'uso ed alla destinazione delle infrastrutture e degli insediamenti ove tecnicamente efficace e compatibilmente con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui al Titolo V, Capo I della l.r. 11/1998 e s.m.i. e fatta salva l'impossibilità di delocalizzare, sono consentiti, i seguenti interventi:
 - a)** pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b)** privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile evitando di aggravare le condizioni di rischio sulle aree limitrofe.

- 2.** In tutto il territorio comunale si seguono le seguenti modalità esecutive negli interventi di edificazione:
 - a)** le superfici di terreno denudate artificialmente o a seguito di eventi calamitosi devono essere rinverdate, dovunque sia possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; deve essere favorito l'inerbimento delle superfici artificiali non edificate mediante specie perenni locali a radici profonde e molto umificanti;
 - b)** l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale senza alterare il corpo idrico recettore;
 - c)** il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive basate sulle migliori tecniche disponibili;
 - d)** gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.

**Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale
e programmi di sviluppo turistico)**

1. Il territorio comunale è interessato dai seguenti strumenti attuativi del PTP:
 - a) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 6-Alte vie e altri itinerari escursionistici;
 - b) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 7-Turismo invernale;
 - c) progetto integrativo integrato di rilievo regionale PTIR 3 – Bard;
 - d) progetto operativo integrato di rilievo subregionale PTIL 10 – Pont-Saint-Martin - Donnas.

2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della l.r. 11/98.

3. Il programma di sviluppo turistico (PST), di cui all'art. 47 della l.r. 11/1998 e s.m.i., è finalizzato all'attuazione degli indirizzi del PTP concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità della stazione turistica minore di Champorcher; nella predisposizione del PST si traducono gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 27, comma 10, e artt. 28 e 29 attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari.

4. Alla formazione del programma di sviluppo di cui al comma 3 ha provveduto il Comune autonomamente.

Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui all'art. 18, comma 1, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle contigue aree esterne alle fasce medesime all'interno della stessa sottozona.
2. Nelle sottozone di tipo B e C, con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi ed infrastrutture puntuali ed a rete preordinate all'espropriazione, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua sino al raggiungimento della densità edilizia massima nell'area di utilizzazione pari al doppio del limite di densità fondiaria ammesso nelle sottozone interessate, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime dal confine, dalle strade regionali e comunali e dalle costruzioni previste dalle presenti norme.
3. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area, in assenza di PUD, non può prescindere dalla contiguità dei fondi.
4. Le aree, in assenza di PUD, comprese negli ambiti inedificabili di cui agli artt. 63, 65, 66 e 67, sono computabili ai fini della determinazione delle superfici degli insediamenti realizzabili nelle rispettive sottozone.

TITOLO II -DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale, ai sensi del PTP, sono rappresentate nelle tavole M4 “Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali” e nelle tavole P1 “Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”; il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano le medesime, come risultanti nelle schede del PTP relative alle seguenti unità locali:
 - a) Unità 27 - Valle di Champorcher.

2. Le unità di paesaggio rappresentate nelle carte di cui sopra comprendono i seguenti tipi di paesaggio:
 - a) Paesaggio d’alta montagna:
AL - paesaggio lacustre di alta quota: testata di valle ad ovest, Glacier di Bantse e versante dell’adret;
 - b) Paesaggio dei pascoli:
PC - paesaggio di conche a pascolo con i torrenti De Roèse di Bantse e Ayasse;
PC – paesaggio di conche a pascolo dal BoisPessey a oltre il Bois de Pianas
 - c) Paesaggio dei boschi:
BV - Paesaggio di versanti boscati: versanti dell’envers in destra orografica dell’Ayasse;
 - d) Paesaggio di valloni:
VF - Paesaggio di vallone in forte pendenza: vallone minore caratterizzato dall’incisione del torrente Laris;
VC - Paesaggio di vallone minore a morfologia complessa: valloni caratterizzati dai torrenti Vercoche e L’Alleigne;
 - e) Paesaggio di terrazzi:
IT - Paesaggio di terrazzo a monte della piana;
IT - Paesaggio di terrazzi con conche insediate: fasce terrazzate in sinistra orografica dell’Ayasse con i villaggi di Rosier e quelli circostanti il Mellier
IT - Paesaggio di terrazzi compreso tra Château e Chardonney.

3. Le determinazioni urbanistiche del PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali ed ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore ed i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e la valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Le tavole M4 “Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” e P1 “Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”; evidenziano le seguenti componenti strutturali del paesaggio individuate dal PTP:
 - a) **le aree di specifico interesse paesaggistico di pertinenza dei laghi:** Lacs Gelés, Lac Giors, Lac de Chilet, Lac Vercoche, Lac Piana, Lac Mulère, Lac de Laris, Lac de Giasset, Lac de Raté, lago nei pressi di Raté-di-For, lago da cui ha origine il Torrente Peson, Lac de Vernouille, Lac Muffé, Lac Gelé, lago a sud del Lac Gelé, Lac Gelé;
 - b) **le aree di specifico interesse paesaggistico:** area di Château;
 - c) **gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale:**
 - villages : Chardonney, Château, Grand-Mont-Blanc, Grand-Rosier, Mellier, Perruchon, Salleret ;
 - hameaux : Arbussey, Collin, Coudreyt, Dogier, Gontier, Loré, Outre l’Eve, Perrier, Petit-Mont-Blanc, Petit-Rosier, Ronchas, Verana, Vignerosa ;
 - d) **i beni culturali isolati di rilevanza minore:** Château di Champorcher, fucina di Feuseunna, miniera di ferro di Mont-Rose, miniera di ferro di Vercoche, mulino a Chardonney, Santuario del Misérin, mulino a Moulin Parié, mulino del Petit-Rosier, mulino di Sen du Gail, cappella di Saint- Antoine, cappella di Vignerosa, cappella di Echely, cappella del Plan Fenêtre, forno per la fusione del ferro a Ourty, 2 mulini a Moulin de l’Or;
 - e) **i percorsi storici:** PS1 da Grand-Rosier al col De Passaiel, PS2 da Grand-Rosier al Mellier, PS3 dalla S.R. in prossimità di Verana alla S.R. in prossimità della Cappella di S. Marie Madeleine, PS4 da Verana al Col de Santanel (mulattiera della valle dell’Alleigne), PS5 da Pian-Bouc a Trome, PS6 da Pian-Bouca Croset-Damon in comune di Pontboset, PS7 da Trome a Borney in comune di Pontboset, PS8 da Gontier a Collin, PS9 dal Col Terre Rousse a Dondena, PS10 da Champ-Long alla strada denominata “Scaletta”, PS11 dai laghi Bianco e Nero al Col Fenêtre, PS12 dal Col Pontonet al Col Pussy, PS13 da Cort al Col de Lac Blanc;

2. Le carte di cui al comma 1 evidenziano le seguenti componenti strutturali del paesaggio individuate dal Comune e dall’Ufficio beni archeologici:
 - a) **i torrenti:** Ayasse, Lorioz, Alleigne, De L’île, Gontier, Champ Chevy, Laris, Vercoche, Pison, Ronc, Muffé, Vernouille, Raté, Rosa dei Banchi, Giasset, Pian Bouc;
 - b) **le cascate:** sul Torrente Ayasse a valle di Château, sul torrente Pison prima della confluenza nel Torrente Ayasse; sul torrente dell’Alleigne in prossimità di Saint-Antoine; sul Torrente Ayasse in prossimità di Moulin Parié;
 - c) **il versante terrazzato** a monte di Chardonney;
 - d) **gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale:**
 - hameaux : Dublanc, La Rectoire, Buissonney, La Fucina, Vagly, Moulin de l’Or, Moulin Parié, L’Ecreux, Byron, Garavet, Vignat ;
 - e) **le visuali particolari:** da Trome, a sud di Petit-Mont-Blanc, a sud-ovest di Château, da Grand Rosier, dalla s.r. in prossimità dell’albergo Mont Glassier;
 - f) **i monumenti ed i documenti:** edifici compresi nelle sottozone di tipo A, Cappella votiva in sottozona Eg5*, mappale n. 972 del foglio 27 -Cappella votiva in sottozona Eg7*,

mappale n. 46 del foglio 28 - postazione di caccia del Colle Ponton in sottozona Ef1*, mappale n. 1 del foglio 1;

g) i percorsi storici: PS14 da Salleret alla Cappella di Echelly, PS15 da Chardonney a Grand-Mont-Blanc, PS16 da Chardonney a Champ-Long denominato "Scaletta", PS17 da Chardonney a Champ-Long denominato "Chemin de Roi", PS18 da Dondena al lago Pontonnet proseguimento del "Chemin de Roi" e PS8 compreso tra la località Enseta e il sovrastante tragitto Col Féris-Col Fussy.

h) il ru Mellier da Chardonney fino a Coudreyt individuato con la sigla RU1;

i) le aree archeologiche:

- areale di pertinenza della Torre dei Signori di Bard e della chiesa parrocchiale di San Nicola in località Château (area F1 di valore archeologico);
- areale relativo al possibile insediamento preromano, compreso il muro che lo delimita a meridione, presso il pianoro del Giasset a monte della località Dondena (area LM);
- areale di pertinenza del forno fusorio di Ourty, legato all'estrazione del ferro dalle miniere di Vercoche, risalente al XVII-XVIII sec. (area F1 di valore archeologico);
- areale relativo al complesso fusorio di Feuseunna o Fucina, risalente al XVIII-XIX sec. (area F1 di valore archeologico)."

3. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui ai commi precedenti è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità. In ogni caso opera la disciplina di cui all'art. 52 della l.r. 11/1998 e s.m.i., alla Deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515, e s.m.i. ed agli artt. 36 e 37 delle NAPTP. I progetti inerenti alle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, i percorsi storici, i beni culturali isolati e i fabbricati e manufatti classificati "monumento" e "documento" con le relative aree di pertinenza sono da assoggettare all'autorizzazione dei competenti uffici regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici, archeologici e architettonici.
4. Per le opere di manutenzione idraulica dei canali irrigui, dei rus, vale quanto richiesto dal Piano di Tutela delle Acque conservando ove possibile i biotopi dipendenti da tale fonte idrica. Il ru Mellier deve essere tutelato e valorizzato nelle sue caratteristiche tradizionali mediante interventi di ripristino e di manutenzione dei sentieri pedonali lungo il suo percorso.
5. Le componenti strutturali del paesaggio di cui ai commi 1 e 2 devono essere tutelate mediante specifici interventi di conservazione, riqualificazione e/o valorizzazione al fine di consentirne una fruizione a scopi turistico-culturali.
6. Sui versanti terrazzati individuati nelle tavole di cui al comma 2 sono vietati interventi trasformativi che ne pregiudichino la visibilità; per il ripristino delle murature esistenti o per la costruzione di nuove deve essere utilizzata la stessa tipologia costruttiva originaria con elementi in pietra a vista di pezzatura contenuta, giunti visivamente a secco e altezza non superiore a m. 1,50 fuori terra, fatta salva la ricostruzione di murature esistenti di maggiore altezza.

Art. 24 (Protezione dei beni paesaggistici)

1. Nelle tavole M5 “Carte dei vincoli - art. 142, D.lgs. 42/2004” e P1 “Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” sono evidenziati i seguenti beni paesaggistici presenti nel territorio comunale assoggettati alla tutela del decreto legislativo citato:
 - a) art. 136, D.lgs. 42/2004:
 - 1) pineta di chardonney - decreto ministeriale 21 ottobre 1965 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta di Chardonney nel comune di Champorcher (Aosta)”;
 - 2) le zone di Chardonney, Mont-Blanc, Gontier, Mellier e Rosier - decreto ministeriale 28 luglio 1967 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Chardonney, Mont Blanc, Gontier, Capoluogo, Verana, Mellier, Rosier, site nel territorio del comune di Champorcher (Aosta)”;
 - b) art. 142, D.lgs. 42/2004:
 - 1) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:
Lac Muffé, laghi in prossimità del Col de Lac-Blanc, Lac de Vernouille, Lac Peson, lago nei pressi di Raté-di-For, Lac de Giasset, Lac Gelé, Lac Pontonnet, Lac Blanc, Lac Noir, Lac Misérin, Lac Gelé (a sud del Lac Misérin), lago a sud del Lac Gelé, Lac de Laris, Lac de Vercoche, Lac Piana, Lac Mulère, Lac de Chilet, Lac Giors, Lacs Gelés, lago in prossimità del colle della Gran Rossa in comune di Champdepraz, Lac Glacier in comune di Fenis, Lago Moutsailon in comune di Fenis;
 - 2) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna:
Torrente Ayasse, torrente della valle dell’Alleigne, Torrente Chilet, Torrente Laris, Torrente de la Roèse di Bantse, Torrente del lago Bianco (diramazione dell’Ayasse), Torrente Giasset, Torrente Raté, Torrente Ronc, Torrente Vernouille;
 - 3) le montagne per la parte eccedente 1600 m. s.l.m.:
 - 4) i ghiacciai ed i circhi glaciali:
- Glacier de Bantse ;
 - 5) i parchi :
- Parco del Mont-Avic;
 - 6) i territori coperti da boschi e foreste.

2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici.

3. Alle aree tutelate per legge, di cui al comma 1, lettera a), che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dal P.R.G.C. come zone A e B non si applicano le disposizioni previste per le aree di interesse paesaggistico.

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale)

1. I monumenti, i documenti ed i beni culturali isolati esterni alle sottozone di tipo A sono indicati nelle tavole M4 “Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali”, P1 “Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” e P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”; tali beni sono di seguito elencati in modo non esaustivo:

a) i “monumenti”, integri o diroccati (categoria A), isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione o indicati nel successivo elenco:

- Cappella Echely-Ec7*Bosco - foglio 6, mappale D (PTP);
- Cappella Plan Fenêtre - Ec7*Bosco - foglio 6, mappale A (PTP);
- Cappella S. Marie Magdeleine - Eg13*Mellier - Verana- foglio 17, mappale A (PTP);
- Cappella votiva - Eg13*Mellier - Verana - foglio 17, mappale 257;
- Cappella votiva - Ba3*Vignat - foglio 27, mappale 295;
- Cappella S. Antoine - Eb35*L'Alleigne - foglio 42, mappale 76 (PTP);
- Santuario del Miserin - Ef1*Mont Avic - Miserin - foglio 1, mappale F (PTP);
- Postazione di caccia al col Ponton - Ef1*Mont Avic - Miserin - foglio 1, mappale 1;
- Cappella votiva - Eg7*Pra di Jor - Les Combes - foglio 28, mappale 46;
- Cappella votiva - Eg5*Pra de la Croix - foglio 27, mappale 972;

In assenza della classificazione puntuale sono da considerarsi “monumento” (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano per i quali siano desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati come “monumento” dai provvedimenti attuativi della l.r. n. 11/1998;

b) i “documenti” integri (categoria B) o diroccati (categoria DB), isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione o indicati nel successivo elenco:

- Moulin de Gail - Bd1*Sen du Gail - foglio 27, mappale 991 (PTP);
- Miniera di ferro Mont-Ros - Ef1*Mont Avic - Miserin - foglio 13, mappale 16 (PTP);
- Miniera di ferro Vercoche - Ef1*Mont Avic - Miserin - foglio 39, mappale 3 (PTP);
- Forno per la fusione del ferro a Ourty- Ec7*Bosco - foglio 40, mappale 18 (PTP);
- Mulino del Rosier - Ec7*Bosco - foglio 20, mappale 235 (PTP);

In assenza della classificazione puntuale sono da considerarsi “documento” (cat. B) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945 per i quali siano desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati “documento” dai provvedimenti attuativi della l.r. n. 11/1998;

c) gli “edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale”, integri (cat. C) o diroccati (categoria DC), isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione.

In assenza della classificazione puntuale sono da considerarsi “edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale” integri (cat. C) o diroccati (cat. Dc) tutti i beni sparsi, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945 non compresi tra quelli indicati alla precedente lettera b).

2. Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, qualsiasi intervento dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici e architettonici, trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene alle norme relative all'integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.
3. Per gli edifici considerati di pregio storico architettonico di cui alla lettera c) del comma 1, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene alle norme relative all'integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi spetta alla competenza della sola Amministrazione comunale e alla struttura regionale competente in materia di paesaggio qualora l'intervento ricadesse in un ambito tutelato.
4. Gli interventi sugli edifici classificati monumento, documento e bene culturale isolato, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e sulle relative aree di particolare interesse F1 sono soggetti alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004, alla l.r. n. 56 del 1983 ed alla l.r. 11/1998 e s.m.i., nonché alle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 37, comma 3, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere:
 - a) ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e con il significato originario dei beni;
 - c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto.
5. Per gli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono da escludere, salvo casi particolari, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni medesimi.
6. Gli elementi decorativi di pregio quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista sono oggetto di tutela; eventuali interventi sugli stessi, volti alla conservazione ed alla riqualificazione, devono essere autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di beni architettonici. I beni decorativi tutelati sono elencati nel D.lgs. 42/2004, art. 11, comma 1, lettera a); il loro distacco è disciplinato all'art. 50 del medesimo Decreto legislativo.
7. Per i fontanili e gli abbeveratoi tradizionali classificati documento o realizzati sino all'anno 1945, presenti in qualsiasi sottozona, gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, delle metodologie costruttive e dei materiali utilizzati; tali interventi devono essere autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di beni architettonici.
8. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge.

- 9.** Sui fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 e classificati di pregio storico architettonico e ambientale, oltre alla manutenzione, al restauro ed al risanamento conservativo, è ammessa la sola ristrutturazione edilizia interna, con limitazioni atte a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
- a)** le volte;
 - b)** gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
 - c)** i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
 - d)** i forni o le macine ad uso privato;
 - e)** gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
 - f)** le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
 - g)** l'orditura primaria della copertura, qualora questa si recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
 - h)** qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.
- 10.** Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non ricompresi in aree sottoposte a vicolo paesaggistico, ma afferenti alle l.r. n. 24/2009 e n. 26/2012 sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela culturale e paesaggistica.

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, elencate all'art. 23, sono individuate nelle tavole M4 "Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali" e P1 "Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali"; sono individuate inoltre nelle tavole P4 "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" in quanto sottozona di tipo Ee o aree a speciale limitazione (LM e F1A).

Le aree di pertinenza dei laghi e le altre aree di specifico interesse paesaggistico sono elencate al comma 1 dell'art. 23.

Le aree di specifico interesse archeologico sono elencate al comma 2 lett. i) dell'art. 23.

Le aree di pertinenza dei laghi sono:

- Lacs Gelés (L37) (sottozona Ef1*)
- Lac Giors (L38) (sottozona Ef1*)
- Lac de Chilet (L39) (sottozona Ef1*)
- Lac de Vercoche, Piana, Milère (L40) (sottozona Ef1*)
- Lac de Laris (L41) (sottozona Ef1*)
- Lac de Giasset (L42) (sottozona Ee5*)
- Lac de Raté (L43) (sottozona Ee4*)
- lago nei pressi di Raté-di-For (L44) (sottozona Ee3*)
- lago da cui ha origine il Torrent Peson (L45) (sottozona Ef1*)
- Lac de Vernouille (L46) (sottozona Ee2*)
- Lac Muffé (L47) (sottozona Ef1*)
- Lac Gelé (L48) (sottozona Ef1*)
- lago a sud del Lac Gelé (L49) (sottozona Ef1*)
- Lac Gelé (L50) (sottozona Ef1*)

Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario sono:

- Château (P21) (sottozona Ee1*)

2. Le aree in questione sono soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004, alla l.r. 10 giugno 1983, n. 56, nonché alle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 40.
3. Per le aree F1 di pertinenza di edifici classificati monumento e documento non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale; ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
4. Per le aree F1 di pertinenza di edifici classificati di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
5. Le aree archeologiche di cui al comma 2, lettera i), dell'art. 23 sono sottoposte a speciale limitazione ed ogni intervento nel sottosuolo è subordinato al parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Art. 27 (Percorsi storici)

1. I percorsi storici sono individuati nelle tavole M4 “Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali” e P1 “Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” ed elencati all’art. 23.
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, nei tratti in cui sono riconoscibili, non sono ammessi interventi che possano determinare significative interruzioni o modificazioni sia al tracciato sia ai rispettivi elementi architettonici e tipologici.
3. I progetti di intervento che interferiscono con le reti dei percorsi storici, devono garantire l’esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione ed alla loro fruibilità.
4. Gli interventi trasformativi che possano interferire con i percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale; particolare riguardo deve essere posto alle pavimentazioni originarie ed ai sentieri di accesso ai villages ed agli hameaux.
5. Al fine di salvaguardare i percorsi storici devono essere utilizzati nelle operazioni di manutenzione straordinaria materiali lapidei per le pavimentazioni ed i muri di sostegno in pietra esistenti e, qualora degradati o non riconoscibili, attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli tradizionali presenti nell’area d’intervento.

Capo II - Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti)

- 1.** Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono indicati gli interventi diretti alla riqualificazione della viabilità ordinaria.

Art. 29 (Sorgenti)

1. Nelle tavole P2 “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 a cui si rimanda inoltre per le norme d’uso generali.
2. Le zone di tutela assoluta di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma sono costituite dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa, in ogni caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio della risorsa stessa. L’accesso alle opere di presa e ai pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. Le zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta da sottoporre a vincoli di destinazione d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Nelle zone di rispetto, eventualmente articolate in “Zone di rispetto ristrette” e “Zone di rispetto allargate” sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell’opera di presa o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione. In particolare, nelle zone di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - m) pozzi perdenti;

- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta eventualmente individuata;
 - o) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame;
 - p) usi e attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano.
4. La compatibilità di insediamenti ed attività attualmente esistenti all'interno della zona di rispetto e di protezione delle opere di captazione deve essere verificata mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; lo studio deve individuare la perimetrazione delle fasce di rispetto ristretta e allargata seguendo criteri geologici, idrogeologici e non geometrici, al fine di individuare gli eventuali interventi di salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile.
 5. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche ed i contenuti degli specifici piani di utilizzazione.
 6. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica delle disposizioni di cui al comma 3; la verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio dell'attività.
 7. Nelle zone di protezione, corrispondenti al bacino imbrifero ai sensi della D.G.R. n. 792/XI del 28 luglio 1999 o al bacino idrografico ai sensi delle NAPTP, art. 35, comma 9, da individuarsi con apposito studio idrogeologico, opera la disciplina di legge.
 8. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrate è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, della l.r. 11/98.
 9. Per gli insediamenti e le attività di cui al comma 3, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

**Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico,
canali irrigui, rûs, "brantse")**

1. Per i corsi d'acqua per i quali non opera la disciplina di cui al successivo art. 66, si applicano le disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, alle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, artt. 42, 43 e 44 ed al D.lgs 152/2006 e s.m.i.
2. Fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al RD 523/1904, non è ammessa la realizzazione di interventi, opere ed infrastrutture in una fascia di m 20,00 dalle sponde del torrente Ayasse e di metri 10,00 dalle sponde degli altri corpi idrici superficiali classificati e non, salvo quanto previsto all'art. 43 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
3. Ai sensi dell'art. 43 delle Norme di Attuazione del PTA, a lato dei corpi idrici superficiali classificati come significativi o di particolare pregio (Torrente Ayasse) non sono ammesse trasformazioni o destinazioni a scopo agricolo (comprese le attività accessorie quali concimaie, depositi di attrezzi, impianti di irrigazione, spandimento di letame) fino ad una distanza di m 20,00 dalla sponda naturale; per i corpi idrici non classificati la fascia di tutela è di m 10,00 dalla sponda naturale o artificiale.
4. Ai lati dei canali artificiali e delle vasche di carico a cielo libero è stabilita una fascia di protezione non inferiore a m 2,50 dalla sponda del canale o dal perimetro delle vasche; tale fascia è inedificabile ed è destinata esclusivamente all'effettuazione della manutenzione dell'opera stessa e della sua messa in sicurezza.
5. Tale disciplina non si applica qualora siano previsti interventi modificativi delle infrastrutture medesime volti ad eliminare la condizione di cielo libero.
6. Le determinazioni progettuali e le modalità esecutive delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico devono assicurare il migliore inserimento possibile nell'ambiente interessato dalle opere medesime e la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati.

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone, è ammessa:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione del gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi impianti idroelettrici (con esclusione degli ambiti a tutela specifica); ai sensi del T.U. 1775/1933 sono ritenute grandi derivazioni quelle che hanno una potenza superiore ai 3.000 Kw;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici; l'installazione degli impianti fotovoltaici è ammessa conformemente alle disposizioni di cui alla delibera di giunta regionale 5 gennaio 2011, n. 9;
 - d) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica di bassa e media tensione, la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti.

2. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza nel territorio comunale è da perseguire:
 - a) la realizzazione di linee di trasporto dell'energia elettrica a bassa tensione o a media tensione preferibilmente con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nei siti di specifico interesse naturalistico, lungo i percorsi storici, nei punti panoramici e nelle sottozone di tipo A, in particolare per i percorsi storici l'interramento dovrà avvenire a lato di questi, preservando l'integrità dei loro elementi architettonici e tipologici;
 - b) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate;

3. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 8/07/03, nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3 microtesla per il valore di induzione magnetica, rispettando nel contempo le fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. in parola.

Gli elettrodotti insistenti nel territorio del Comune di Champorcher sono i seguenti:

- T. 353 - 380 kV denominato Albertville – Rondissone 2
- T. 354 - 380 kV denominato Albertville – Rondissone 1

Le D.p.A. (Distanza di Prima Approssimazione), misurate sul terreno dalla proiezione al suolo del centro linea, risultano essere pari a 43,50 metri per entrambi i lati.”.

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

1. Nelle tavole P2 “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le reti fognarie, gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione; i progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti ed impianti devono tenere conto degli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 22, nonché delle leggi e dei piani di settore.
2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite come segue:
 - a) per gli impianti di depurazione: m 100,00;
 - b) per le fosse di depurazione di tipo Imhoff: m 30,00.
3. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 2 sono esclusivamente ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e l’ampliamento in elevazione per adeguare l’altezza interna utile dei locali abitabili a quella minima di legge.
4. Lo smaltimento dei liquami nel suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso ed attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall’inquinamento.

Art. 32bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)

1. Non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, salvo quelle finalizzate a ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, i suoi coadiuvanti e dipendenti, a una distanza dalle stalle e concimaie inferiore a 50 metri. Sono ammesse le seguenti eccezioni:
 - a) realizzazione di strutture agrituristiche per le quali valgono le distanze stabilite all'art. 3 delle disposizioni igienico-sanitarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1148 del 13 maggio 2011;
 - b) realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio dell'azienda zootecnica. In tal caso la distanza minima è pari a 25 metri.
2. Non è consentito l'ampliamento in emergenza di strutture abitative esistenti poste a una distanza dalle stalle e concimaie inferiore a 25 metri, allorquando l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere.
3. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implicano la presenza duratura di persone, per edifici posti a una distanza inferiore a 25 metri da stalle e concimaie esistenti. Tale distanza minima non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni della sottozona (sottozone A, B e C) poiché trattasi di strutture destinate, nel breve o medio periodo, alla chiusura o delocalizzazione.
4. Non è consentito l'insediamento di nuove stalle o concimaie a una distanza dall'edificazione esistente o dal confine delle zone edificabili inferiore a 50 metri.
5. Il potenziamento di stalle o concimaie esistenti poste a distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni o dai confini delle aree edificabili può avvenire se queste non comportano la riduzione della distanza già esistente. Sono sempre ammessi interventi volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza delle stalle e concimaie esistenti.
6. Nelle situazioni di cui alle precedenti lettere b), c) ed e), tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere, distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

Art. 33 (Viabilità)

1. Nelle tavole P2 “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata la rete stradale pubblica composta, ai sensi del d.lgs.30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, da:
 - a) C - strade extraurbane secondarie (regionali);
 - b) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
 - c) F - strade locali (comunali, vicinali).

2. Gli interventi previsti per la viabilità sono indicati nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”; la tabella seguente indica le strade oggetto di modificazioni:

Nome	Localizzazione	Classificazione ai sensi del Codice della Strada	Previsione di piano
Strada comunale a valle di Château	Dall’imbocco sulla strada regionale n. 2 in prossimità dell’albergo Mont Glacier fino a ridosso degli edifici del centro storico di Château	E - strada urbane di quartiere (comunale)	Allargamento fino ad un massimo di m 4,50e riorganizzazione della sede stradale esistente con l’individuazione di uno spazio di manovre al termine del tracciato
Strada per Dondena	Dalla partenza del sentiero per il Mont-Avic fino a Dondena	F - strada locale (comunale)	Sistemazione dell’attuale sede stradale mantenendo la sezione in atto

3. Le nuove strade o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti sono assoggettati alla disciplina della NAPTP, art. 21, commi 1 e 2, e devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili di cui al d.lgs. 5 novembre 2001, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i., fatte salve le deroghe ammesse dal d.lgs. n. 285/1992.

4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.

5. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di permesso di costruire su proposta progettuale motivata, in relazione a volume e qualità del traffico atteso ed alla sicurezza per la circolazione:
 - a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico ed alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata così dimensionata:
 - non inferiore a m. 3,00nel caso di strada a servizio di un singolo edificio o più edifici con un numero massimo di 6 unità immobiliari;
 - non inferiore a m. 4,50 nel caso di strada a servizio di più edifici o di un solo edificio con un numero di unità immobiliari superiori a 6, di strutture ricettive con un numero di posti letto superiore a 12 e di attività commerciali di media dimensione; in tutti questi casi deve essere individuato un marciapiede di larghezza non inferiore a cm. 90;

- b) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 15%);
 - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto alla strada pubblica;
 - d) sistema di raccolta delle acque tramite cunette, pozzetti con chiusino a caditoia o griglie trasversali e sistema di allontanamento e scarico nei punti indicati dal Comune;
 - e) impianto di illuminazione qualora il tratto di strada sia superiore a m. 20;
 - f) segnaletica stradale conforme al Codice della Strada;
 - g) immissione in una strada pubblica;
 - h) pavimentazione adeguata all'uso ed alla tipologia della strada;
 - j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
7. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, le distanze dalle strade regionali, comunali e vicinali, misurate dall'asse della carreggiata, sono stabilite nella seguente tabella:

Strade	Entro gli insediamenti previsti dal PRG escluse le zone A	Fuori dagli insediamenti previsti dal PRG	Fuori dai centri abitati ma all'interno delle sottozone previste come edificabili o trasformabili dal PRG
C. Strade extraurbane secondarie (strada regionale)	- m. 7,50 dall'asse per strade <= m. 5,00 di carreggiata - m. 9,00 dall'asse per strade > m. 5,01 <= m 8,00 di carreggiata - m. 15,00 dall'asse per strade > m. 8,00 di carreggiata	- m. 14,00 dall'asse per strade <= m. 8,00 di carreggiata - m. 27,50 dall'asse per strade > m. 8,00 di carreggiata	- m. 7,50 dall'asse per strade <= m. 5,00 di carreggiata - m. 9,00 dall'asse per strade > m. 5,01 <= m 8,00 di carreggiata - m. 15,00 dall'asse per strade > m. 8,00 di carreggiata
E. Strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	- m. 7,50 dall'asse per strade <= m. 5,00 di carreggiata - m. 9,00 dall'asse per strade > m. 5,01 <= m 8,00 di carreggiata - m. 15,00 dall'asse per strade > m. 8,00 di carreggiata	-	-
F. Strade locali (comunali, vicinali)	- m. 7,50 dall'asse per strade <= m. 5,00 di carreggiata - m. 9,00 dall'asse per strade > m. 5,01 <= m 8,00 di carreggiata - m. 15,00 dall'asse per strade > m. 8,00 di carreggiata	- m. 14,00 dall'asse per strade <= m 8,00 di carreggiata - m. 27,50 dall'asse per strade > m 8,00 di carreggiata	- m. 7,50 dall'asse per strade <= m. 5,00 di carreggiata - m. 9,00 dall'asse per strade > m. 5,01 <= m 8,00 di carreggiata - m. 15,00 dall'asse per strade > m. 8,00 di carreggiata

8. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, da misurarsi dal confine stradale, a seguito dell'avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	centro abitato	fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG	fuori dai centri abitati ma fuori dalle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG
C. Strade extraurbane secondarie (strade regionali)	-	m. 10,00	m. 30,00
E. Strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m. 5,00	m. 5,00	-
F. Strade locali (comunali, vicinali)	m. 5,00	m. 5,00	m. 20,00 (strade comunali) m. 10,00 (strade vicinali)

9. Le distanze minime da rispettare nell'esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impianto di alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione dell'avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e del relativo regolamento.
10. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione dell'avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e del relativo regolamento.
11. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali e ciclopeditoni è fissata in m 5,00 da misurarsi dall'asse delle strade stesse, tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
12. Nelle sottozone di tipo A, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ripristino sui fabbricati diroccati.
13. Nelle sottozone di tipo A, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade ed in assenza di strumento urbanistico attuativo, le distanze minime da osservarsi nell'edificazione di fabbricati interrati lungo le strade regionali e comunali sono le seguenti:
- a) fino al ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota inferiore a quella del piano viabile; in tal caso il solaio di copertura dovrà essere dimensionato per un sovraccarico non inferiore a 2.000,00 Kg/m² al fine di assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale; gli accessi al fabbricato interrato dovranno essere individuati sul lato opposto a quello confinante con la sede stradale;

- b)** m. 1,50 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota uguale o superiore a quella del piano viabile; eventuali accessi carrabili prospettanti la sede stradale devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50.
- 14.** Nelle sottozone di tipo B e C, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, è possibile costruire fabbricati interrati lungo le strade comunali alle condizioni di cui al comma 13, lettera a).
- 15.** Nelle fasce di rispetto stradale, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, fermo restando la previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, è ammessa elusivamente la realizzazione di rampe e scalinate di accesso ai fondi rispettando la distanza di m. 1,50 dal ciglio stradale qualora sviluppantesi parallelamente alla viabilità, spazi di sosta e parcheggio, solai di raccordo tra sedime viabile e fabbricato dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 kg/m² e comunque computati quale superficie coperta, ricoveri attrezzi e materiali a servizio della viabilità, manufatti e ricoveri inerenti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, reti impiantistiche interrate, nonché tutti quei manufatti che per la loro funzione interagiscono obbligatoriamente con la viabilità.
- 16.** Nelle fasce di rispetto stradali, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, è altresì ammessa la costruzione di recinzioni e cancellate, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal regolamento edilizio, nonché l'installazione di pensiline e cartelli segnaletici.
- 17.** Nelle zone territoriali di tipo E i fabbricati agricoli ed i fabbricati di interesse generale, tra i quali le autorimesse interrate di cui al successivo art. 59ter, possono essere edificati ad una distanza dall'asse delle strade regionali e comunali uguale a quella prescritta all'interno degli insediamenti (m. 7,50 per carreggiata ≤ a m. 5,00 - m. 9,00 per carreggiata tra m. 5,01 e m.8,00 - m. 15,00 per carreggiata superiore a m. 8,00) ai sensi dell'art. 99, comma 3 della l.r. n. 11/1998. Il titolo abilitativo può essere rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale attestante quanto prescritto al comma 3bis dell'art. citato.

Art. 34 (Acquedotto)

- 1.** Nelle tavole P2 “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le condotte principali dell’acquedotto.
- 2.** Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore; gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
- 3.** La dismissione di condotte o di infrastrutture ovvero di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell’ente proprietario o gestore.

Art. 35 (Gestione dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi è attuato secondo le modalità previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano di gestione della Comunità Montana n. 7.

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'artigianato è dettata all'art. 47(Sottozone di tipo C).
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 46 (sottozone di tipo B).
3. Non sono ammessi attività industriali inquadrabili nella tipologia delle industrie a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D.lgs 334/99.

Art. 37 (Siti e impianti di radio-telecomunicazione)

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radio telecomunicazione è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi della l.r. 4 novembre 2005, n. 25 Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazione. Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n. 31.
2. Le stazioni radioelettriche di radio telecomunicazione previste negli appositi progetti di rete sono autorizzabili, con le procedure previste dalla specifica legge di settore, nelle sottozone Ed3- Telecomunicazioni 1 e Ed4*- Telecomunicazioni 2.
3. Per i casi di motivata necessità le stazioni radioelettriche e le altre strutture di radio telecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 88 della l.r. n. 11/1998 ed all'art. 71 delle presenti NDA.
4. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radio telecomunicazione sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) installazione di nuove stazioni radioelettriche, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni ed altre strutture qualora:
 - 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
 - 2) tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge;
 - 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
 - 4) funzionali con attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
 - 5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
 - 6) collegate a specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando;
 - b) per le stazioni radioelettriche e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
 - 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
 - 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente;

5. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno comportare in nessun caso trasformazioni edilizio - urbanistiche tali da configurare la realizzazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti.
6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radio telecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture è la seguente:
 - a) gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti;
 - b) le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto; negli ambiti non soggetti al parere della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici tale valutazione sarà espressa dalla commissione edilizia comunale.
7. Le strutture di cui sopra non possono essere installate all'interno del perimetro dei centri storici, nelle aree di specifico interesse paesaggistico, nel Parco del Mont-Avic, nei siti di specifico interesse naturalistico, nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale.
8. Nella sottozona Ed4*Telecomunicazioni 2, interamente compresa nell'area F1 ad alta pericolosità per frane, è ammessa l'installazione di nuove antenne esclusivamente sulla struttura portante esistente.

Art. 38 (Cimitero comunale)

1. Nelle tavole P2 “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicato l’impianto cimiteriale; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia, fatte salve le limitazioni imposte dalla legislazione concernente le risorse idriche.
2. Nel cimitero monumentale sito in località Château sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e manutenzione; per gli interventi di nuova costruzione, di modifica dei manufatti immobili esistenti aventi più di 70 anni e di rimozione di quelli aventi più di 50 anni è necessaria l’autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici e architettonici.
3. La zona di rispetto cimiteriale inedificabile è di m 50; in tale zona sono ammessi gli interventi di cui all’art. 338, commi 5 e 7, del R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 e s.m.i.

**Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico
ed altre attrezzature turistiche)**

1. Nelle tavole P2 “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le aree sciabili, le piste di sci alpino, gli impianti di risalita, la pista di sci nordico ed altre attrezzature turistiche.
2. Le aree riservate alla pratica dello sci alpino e dello sci nordico sono destinate ad uso pubblico.
3. Ai sensi delle NAPTP, art. 29, comma 8, e delle determinazioni del programma di sviluppo turistico approvato, nelle aree sciabili sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) la sistemazione e adeguamento delle piste esistenti con ampliamenti, modificazione delle sezioni, modellazione del terreno, allungamento dei tracciati ed installazione di impianti di innevamento programmato comprese le stazioni di pompaggio e le vasche e bacini di carico;
 - b) la sostituzione degli impianti di risalita esistenti con cambio di tipologia, tracciati diversi e diversa localizzazione delle stazioni di arrivo e di partenza;
 - c) la realizzazione di manufatti e strutture a servizio degli impianti di risalita e delle piste, quali stazioni di arrivo e di partenza, piloni di linea, cabine di trasformazione, ricoveri per mezzi battipista o di soccorso, magazzini per materiali, locali per il personale addetto alla manutenzione od al funzionamento degli impianti, uffici di gestione, biglietterie, servizi igienici per il personale e per il pubblico, sovrappassi o sottopassi, ponti, ecc.,...;
 - d) la realizzazione di impianti leggeri a carattere permanente o temporaneo funzionali all’attività sportiva-ricreativa invernale quali slittovie, campo scuola per principianti, snow park, cabine di cronometraggio, ecc.;
 - e) la costruzione di nuovi edifici od il recupero dei quelli esistenti funzionali alla pratica dello sci quali punti di ristoro, noleggio sci, scuole di sci, ecc., alle condizioni di cui all’art. 56 ed alle tabelle prescrittive allegate;
4. Gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste di sci alpino e sui relativi impianti di risalita sono attuabili secondo gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 29, comma 9, applicando inoltre le seguenti disposizioni:
 - a) i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature ed alle vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare la riduzione degli impatti in essere e l’aumento della compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici; a tal fine nelle aree occupate dalle piste è vietata l’installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci quali recinzioni fisse, vasche pozzetti e aste fissi porta irrigatori; per garantire le attività agro-silvo-pastorali nelle aree sopraindicate, le attrezzature funzionali alla pratica dello sci tipo fisso ed emergenti dal terreno devono essere ridotte al minimo indispensabile, quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e collocate in apposite aree o in locali di ricovero al termine della stagione invernale o comunque alla chiusura degli impianti;

- b)** i progetti relativi alla razionalizzazione ed al potenziamento delle strutture per l'arroccamento e degli impianti a monte devono prevedere il miglioramento degli standard di sicurezza, la riduzione dei tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle;
 - c)** le piste permanenti di servizio o di collegamento alle attrezzature turistiche esistenti devono essere oggetto di interventi di riqualificazione ambientale o di riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, copertura vegetale ed al reticolo idrografico;
 - d)** gli interventi sugli impianti a fune devono risultare coerenti con il relativo programma regionale.
- 5.** Nell'ambito delle aree sciabili, è vietata l'esecuzione di interventi, compresi quelli di rimodellazione del terreno, che possano comprometterne la funzionalità e la sicurezza; è vietata inoltre l'esecuzione di opere, comprese quelle di rimodellazione del terreno, ad una distanza inferiore a 5,00 m. dal bordo delle piste di sci alpino.
- 6.** Ai sensi delle NAPTP, art. 29, comma 12, gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale ed al reticolo idrografico; è ammessa la realizzazione di nuove piste di sci nordico o il loro potenziamento mediante interventi che non comportino modellamenti del terreno tali da non consentire il completo ripristino del manto vegetale; compatibilmente con le esigenze di tutela del paesaggio; per la pratica del biathlon è ammessa inoltre la realizzazione di un edificio di servizio con volume emergente dal terreno inferiore a 500 m³ e strutture fisse o mobili per il tiro a segno con la carabina.
- 7.** Per le attività ricreative e sportive in ambiente naturale sono da osservare gli indirizzi individuati dalle NAPTP, art. 29, comma 13; per il free climbing e l'arrampicata sportiva, di cui alla lettera e) del comma citato, non sono necessari punti di accesso con servizi e parcheggi.
- 8.** La realizzazione di strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici e premi di volumetria è oggetto di applicazione delle prescrizioni di cui alle NAPTP, art. 29, comma 6.
- 9.** Per gli impianti a fune valgono le indicazioni di cui al titolo III (disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio) del D.P.R 753/80, al fine di limitare la realizzazione di opere, depositi, nelle fasce di sicurezza degli impianti a fune.

Capo III - Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico, rappresentati nelle tavole M2 “Carta di analisi dei valori naturalistici” e P3 “Carta di tutela e valorizzazione naturalistica”, sono i seguenti:
 - a) il sito di interesse faunistico e vegetazionale individuato dal PTP:
 - cod. V6 “ambiente dall'imponente modellamento glaciale con numerosi laghi alpini, tra i quali si segnala il Lac Miserin; flora di grande ricchezza, forse il settore alpino d'alta quota della regione con la maggior densità di specie” nella sottozona Ef1*Mont Avic-Miserin;
 - b) i siti e i beni puntuali di pregio naturalistico individuati dal PRG ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, NAPTP:
 - le strutture geologiche e i siti di interesse mineralogico, petrografico, geomorfologico:
 - GM1: miniera di pirite e calcopirite di La Cleyva a nord-ovest di Petit-Rosier nella sottozona Ec7*Bosco;
 - GM2: miniera di pirite e di calcopirite di La Cengla a monte della cappella di Vigneroisa nella sottozona Eg12*Mellier-Verana;
 - GM3: cava di pietra ollare sul versante orografico sinistro del Torrent de l'Îla, a monte della miniera di La Cleyva nella sottozona Ec7*Bosco;
 - GM4: miniera di magnetite del Mont Ros nelle sottozone Eb12*Raty-Vernoille-Muffet e EF1*Mont-Avic - Miserin;
 - GM5: miniera di magnetite e pietra ollare del Vercoche nella sottozona EF1*Mont-Avic - Miserin;
 - GM6: miniera di amianto del Bois de Chardonnay nella sottozona Ec7*Bosco;
 - Gm7: la porzione sudorientale del Klippen (finestra tettonica) del “Glacier-Raffrey” nella sottozona EF1*Mont-Avic - Miserin alcuni tra i più significativi dossi montonati;
 - i geositi:
 - Gm8: geositi di interesse per l'evoluzione strutturale alpina nella conca del Lac de Chilet nella sottozona Ef1*Mont Avic-Miserin;
 - Gm9: geositi di interesse per l'evoluzione morfologica glaciale nella Valle dell'Alleigne Legna in corrispondenza al pianoro di Chavanne nelle sottozone Eb35*L'Alleigne, Ec10*Tsenetsi e Ef1*Mont Avic-Miserin
 - Gm10: geositi di interesse per l'evoluzione morfologica glaciale nella conca dei Lac de Vercoche nella sottozona Ef1*Mont Avic-Miserin,
 - Gm11: geositi di interesse per l'evoluzione morfologica glaciale in corrispondenza alla piana di Vercoche nelle sottozone Ef1*Mont Avic-Miserin, Eb34*Pian de Vercoche e Ec7*Bosco.
 - alcuni tra i più significativi dossi montonati:
 - PN1: il Ghiacciaio della Roèse di Bantse in prossimità del confine sud-ovest compreso nella sottozona Ef1*Mont Avic-Miserin;

- beni puntuali e stazioni floristiche:
 - S01 - Stazione di Cortusamatthioli di Panosa-Bouc Roise
 - S02 - Forra del torrente Ayasse tra i ponti Ravire e Maddeleine
 - S03 - Fraxinusexcelsior L. detto "Lo Fréno di Porte"
 - S04 - Cystopteris montana (Lam.) Desv.
 - S05 - Sedum villosum L.
 - S06 - Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.
 - S07 - Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.
 - S08 - Cystopteris montana (Lam.) Desv.
 - S09 - Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
 - S10 - Artemisia chamaemelifolia Vill.
 - S11 - Cortusa matthioli L.
 - S12 - Cystopteris montana (Lam.) Desv.
 - S13 - Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
 - S14 - Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
 - S15 - Sedum villosum L.
 - S16 - Cystopteris montana (Lam.) Desv.
 - S17 - Asplenium cuneifolium Viv.
 - S18 - Asplenium cuneifolium Viv.
 - S19 - Potentilla nivea L.
 - S20 - Cortusa matthioli L.
 - S21 - Cortusa matthioli L.
 - S22 - Cortusa matthioli L.
 - S23 - Cortusa matthioli L.
 - S24 - Minuartia cherlerioides subsp. rionii (Gremli) Friedrich
 - S25 - Linnaea borealis L.
 - S26 - Androsace pubescens DC.
 - S27 - Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
 - S28 - Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
 - S29 - Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.
 - S30 - Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
 - S31 - Androsace alpina (L.) Lam.
 - S32 - Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
 - S33 - Eritrichium nanum (L.) Gaudin
 - S34 - Sedum villosum L.
 - S35 - Androsace alpina (L.) Lam.
 - S36 - Cortusa matthioli L.
 - S37 - Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.
 - S38 - Sedum villosum L.
 - S39 - Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus (Laest.) C. D. K. Cook

2. Sui siti e sui beni di specifico interesse naturalistico di cui sopra si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 41
3. Per le stazioni floristiche², eventuali interventi ricadenti in una zona prossima al bene individuato (per zona prossima si intende una fascia con ampiezza di 50 m. di raggio dal bene stesso) dovranno essere preventivamente concordati con la struttura Biodiversità e aree naturali protette dell'assessorato dell'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, al fine di garantirne la tutela

¹ *Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione e ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiale, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.*

² *Per le stazioni floristiche la normativa di riferimento è la l.r. n. 45/2009 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina"*

Art. 41 (Parchi, riserve ed aree di valorizzazione naturalistica)

1. Nelle tavole M2 “Carta di analisi dei valori naturalistici” e P3 “carta di tutela e valorizzazione naturalistica” è rappresentato il Parco regionale del Mont-Avic all’interno del quale si applicano le disposizioni di settore e le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione del Parco.

2. La normativa di settore è la seguente:
 - la l.r. 30/91 “Norme per l’istituzione di aree naturali protette”;
 - la l.r. 16/2004 “Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco Naturale Mont Avic. Abrogazione delle l.r. 66/89 e 16/2001”;
 - la l.r. 36/2012 “Modificazioni di leggi regionali in materia di aree naturali protette e di giardini botanici alpini”;
 - il Piano di gestione del Parco approvato con DGR 794 del 19/6/2018 “Approvazione del piano di gestione territoriale del Parco naturale Mont Avic, ai sensi delle leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16 e 21 maggio 2007, n. 8”;
 - l’art. 10, comma 7 della Legge regionale 10 agosto 2004, n° 16;
 - i vigenti dispositivi che disciplinano l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 8/2007;
 - il punto “Attività agro-silvo-pastorali” e all’allegato n° 33 del vigente Piano di Gestione Territoriale per quanto riguarda le modalità di gestione dell’alpicoltura e le superfici pascolabili;
 - il vigente Piano di Gestione Territoriale per quanto riguarda la regolamentazione della pesca sportiva (punto “Gestione della fauna ittica e della pesca” e art. 12 del Regolamento facente parte integrante del piano).

Art. 42 (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale)

1. Nelle tavole M2 “Carta di analisi dei valori naturalistici” e P3 “Carta di tutela e valorizzazione naturalistica” sono indicate le Zone Speciali di Conservazione e le Zone di Protezione Speciale:
 - a) zone speciali di conservazione - ZSC - di cui alla delibera di Giunta regionale n. 87 del 25 gennaio 2013):
 - “Parco Naturale del Mont Avic” (cod. IT1202000) compreso nelle sottozoneEf1*Mont Avic-Miserin, Ea2*Cima Piana, Ee2*Vernoille, Ee3*Raté-Di For, Ee4*Raty, Ee5*Giasset, Eb12*Raty-Vernoille-Muffé, Eb4*Dzaset, Eb1*Dondena, Eb15*Cort, Eb9*Craton e Eh1*Pra Dzelà-Chardonney;
 - “Ambienti d'alta quota del Vallone della Legna” (cod. IT1205100) compresi nelle sottozone Ec9*Perosa, Ec7*Bosco, Eb24*Porte, Eb26*Raverette-PianBuc, Eb27*Raverette, Eb28*La Mounto, Eb29*Mompey, Eb30*Laventsi, Eb31*Ourty, Eb35*L'Alleigne e Eb36*Pian Tsampagney;
 - b) zone di protezione speciale - ZPS -:
 - “Mont Avic e Mont Emilius” (cod. IT1202020) compresanellesottozoneEf1*Mont Avic-Miserin, Ea2*Cima Piana, Ee2*Vernoille, Ee3*Raté-Di For, Ee4*Raty, Ee5*Giasset, Eb12*Raty-Vernoille-Muffé, Eb2*Pendent-Bautse, Eb4*Dzaset, Eb1*Dondena, Eb15*Cort, Eb9*Craton, Eb24*Porte, Eb26*Raverette-Pian Bouc, Eb27*Raverette, Eb28* La Mounto, Eb29*Mompey, Eb30*Laventsi, Eb31*Ourty, Eb34*pian de Vercoche, Eb35*L'Alleigne, Eb36*Pian Tsampagney, Ec10*Tsenetsi, Ec7*Bosco e Eh1*Pra Dzelà-Chardonney.
2. Ai siti ed alle zone di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alla Valutazione d’incidenza e le prescrizioni di cui alle NAPTP, art. 38. La normativa di riferimento è la seguente:
 - L.r. 21 maggio 2007, n. 8 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007
 - DGR 18 aprile 2008, n. 1087 - Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007;
 - DGR 16 dicembre 2011, n. 3061 - Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria della rete ecologica europea NATURA 2000, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC);
 - DGR 11 maggio 2012, n. 970 - Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della DGR 1815/2007;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 febbraio 2013 - Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Capo IV - Zonizzazione, servizi e viabilità

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1, ripartite ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, sono rappresentate nelle tavole P4“Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” nelle seguenti sottozone:

ZONE DI TIPO A: parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi	
<i>Ad Village</i>	Ad1* - Perruchon Ad2* - Chardonney Ad3 - Grand-Mont-Blanc Ad4* - Château Ad5 - Mellier Ad6* - Grand-Rosier Ad7* - Salleret
<i>Ae Hameau</i>	Ae1* - Ronchas Ae2 - Petit-Mont-Blanc Ae3* - Collin Ae4* - Arbussey Ae5* - Byron Ae6* - Garavet Ae7* - Vignat Ae8* - Gontier Ae9* - Vigneroisa Ae10* - Vagly Ae11 - Loré Ae12 - Verana Ae13 - L'Ecureux Ae14* - Moulin de l'Or Ae15* - Moulin Parié Ae16* - Outre l'Eve Ae17* - Coudreyt Ae18* - Petit-Rosier Ae19* - Dublanc Ae20* - Dogier Ae21* - Perrier Ae22* - La Rectoire Ae23* - Buissonney

	Ae24* - La Fucina
--	--------------------------

ZONE DI TIPO B: parti del territorio comunale diverse dalle zone di tipo A costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari e dai relativi elementi complementari o integrativi	
<p>Ba</p> <p>Sottozone già completamente edificate o di completamento, destinate prevalentemente alla residenza.</p>	<p>Ba1* - Chardonney Ba2* - Sen-du-Gail Ba3* - Vignat Ba4* - Château Ba5* - Lillaz Ba6 - Petit-Rosier Ba7* - Grand-Rosier Ba8* - Salleret Ba9* - Villa Franchini Ba10* - Loré</p>
<p>Bd</p> <p>Sottozone già completamente edificate o di completamento, destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche.</p>	<p>Bd1* - Sen-du-Gail Bd2 - Mellier Bd3* - Comunità Montana</p>

ZONE DI TIPO C: parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari.	
<p>Ca</p> <p>Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max 20% della superficie fondiaria della zona)</p>	<p>Ca1* - Petit-Mont-Blanc</p>

destinate prevalentemente alla residenza	
<p>Cb</p> <p>Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max 20% della superficie fondiaria della zona) destinate prevalentemente ad attività artigianali</p>	<p>Cb1 - Verana</p>

ZONE DI TIPO E: parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili	
<p>Ea</p> <p>Sottozona di alta montagna costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.</p>	<p>Ea1*- Digner Ea2*- Cima Piana</p>
<p>Eb</p> <p>Sottozona agricole dei pascoli (alpeggi e mayen) costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione ivi compre le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.</p>	<p>Eb1* - Dondena Eb2* - Pendent-Bautse Eb3* - Bouc de Raise Eb4* - Dzaset Eb5* - TسانLonc Eb6* - Pianaz Eb7* - Panoisa Eb8* - LarisDésot Eb9* - Craton Eb10* - Prariond Damon Eb11* - PrariondDésot Eb12* - Raty-Vernoille-Muffé Eb13* - Grandzette Eb14*- Le Ronc Eb15* - Cort Eb16* - Mont de la Faille Eb17* - Carlantse Eb18* - L'Ourlarda Eb19* - L'Arcomy Eb20* - Velndzi Eb21* - Lè Lés Eb22* - Couteurre-Qouisét Eb23* - Borme Eb24* - Porte Eb25* - Troume Eb26* - Raverette-Pian Bouc Eb27* - Raverette Eb28* - La Mouto Eb29* - Mompey Eb30* - Laventsi Eb31* - Outry Eb32* - Borrion Eb33* - Verseri</p>

	<p>Eb34* - Pian de Vercoche Eb35* - L'Alleigne Eb36* - Pian Tsampagney Eb37* - Pra Dzelà</p>
<p>Ec</p> <p>Sottozone boscate costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto</p>	<p>Ec1* - Le Maille-Pianaz Ec2* - Pità Revers Ec3* - Coutiera Ec4* - Les Cratouna Ec5* - La Couta Ec6* - Château Ec7* - Bosco Ec8* - Buissonney Ec9* - Perosa Ec10* - Tsennetsi</p>
<p>Ed</p> <p>Sottozone da destinarsi ad usi speciali quali discariche, attività estrattive, stoccaggio materiali, reflui zootecnici, siti di tele radiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 Kw e similari</p>	<p>Ed1* - Depuratore Ed2* - Cava di Ban Ed3 - Telecomunicazioni 1 Ed4* - Telecomunicazioni 2 Ed5* - Verana - Reflui zootecnici</p>
<p>Ee</p> <p>Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico</p>	<p>Ee1* - Château Ee2* - Vernouille Ee3* - Raté-di-For Ee4* - Raty Ee5* - Giasset</p>
<p>Ef</p> <p>Sottozone di specifico interesse naturalistico</p>	<p>Ef1* - Mont-Avic - Misérin Ef2* - Chantimian</p>
<p>Eg</p> <p>Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo</p>	<p>Eg1* - Tsarion Eg2* - Le Cret Eg3* - Le Satse Eg4* - Titled Eg5* - Pra de la Croix Eg6* - Titled Eg7* - Pra di Jor – Les Combes Eg8* - La Couta Eg9* - Frimeiri Eg10* - Vignat</p>

	<p>Eg11* - Coillona Eg12* - Mellier - Verana Eg13* - Seresoula Eg14* - Brenvey Eg15* - Outrel'Eve Eg16* - L'Envers Eg17* - Petit-Rosier Eg18* - Li Bètâts del Rosier Eg19* - Villa Franchini Eg20* -Salleret-Buissonney Eg21* -Lillaz Eg22* -Vigneroisa Eg23* -La Brila Eg24* - Verana Eg25* - Petit-Mont-Blanc Eg26* -Crest Eg27* - Château Eg28 - Grand-Rosier</p>
<p>Eh</p> <p>Sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali</p>	<p>Eh1* - Pra Dzelà – Chardonney Eh1bis - Dondena</p>
<p>Ei</p> <p>Sottozone che non rientrano in alcune delle precedenti categorie</p>	<p>Ei1* - La Rectoire Ei2* - Crête Ei3* - Château Ei4 – Mellier</p>

<p>ZONE DI TIPO F: parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse generale.</p>	
<p>Fb</p> <p>Sottozone destinate a servizi di rilevanza comunale.</p>	<p>Fb1* - Chardonney - Funivie Fb2* - Lungo Ayasse Fb3* - Foyer Fb4* - Polivalente Fb5* - Municipio</p>

Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza degli strumenti attuativi di cui all’art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A si applicano le disposizioni di cui all’art. 52, comma 2, della l.r. 11/1998 e s.m.i. e alla Deliberazione di Giunta regionale 966/2019, con le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di costruzione delle infrastrutture e dei servizi interrati di cui all’ art. 52, comma 4, lettera a), della l.r. 11/98, sono attuabili fino al confine di proprietà;
 - b) negli interventi di ampliamento in elevazione di cui all’art. 52, comma 4, lettera d), della l.r. 11/98 e di ripristino dei fabbricati diroccati di cui alla lettera e) dell’articolo medesimo, le distanze dai confini non possono essere inferiori a quelle esistenti senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale;
 - c) negli interventi di sopraelevazione di cui all’art. 52, comma 4, lettera h) della l.r. 11/98, ammessi dal presente articolo, le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale;
 - d) relativamente agli interventi di ampliamento e di sopraelevazioni di edifici pubblici e d’interesse generale presenti in ciascuna sottozona, il limite massimo di densità fondiaria (I) e l’altezza massima (H max), stabiliti nelle tabelle prescrittive allegate alle presenti norme, sono incrementabili in misura non superiore, rispettivamente, al 20% e al 10%;
- 2bis.** Relativamente alle strutture pertinenziali di cui alla deliberazione di Giunta regionale 6 settembre 2012, n. 1810, e s.m.i. ed al successivo art. 59bis, ammesse in tutte le sottozone di tipo A, le distanze minime dai confini e dai fabbricati non in proprietà del richiedente non possono essere inferiori a quelle stabilite dal Codice Civile.
3. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
4. In presenza di strumenti attuativi non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici fuori terra; è ammessa esclusivamente la realizzazione di edifici o di opere di interesse pubblico.
5. I PUD di iniziativa pubblica e privata riguardano l’intera superficie della sottozona interessata ad eccezione delle seguenti sottozone:
 - Ad2*Chardonney, Ad5 Mellier: superficie minima interessata dal PUD pari ad 1/3 della superficie totale; per la sottozona Ad2*Chardonney è ammessa la predisposizione di un PUD per il comparto evidenziato nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” alle condizioni di cui alle Tabelle prescrittive allegate;

- tutte le altre sottozone Ad: superficie minima interessata dal PUD pari ad 1/2 della superficie totale;
 - fa eccezione il PUD individuato nella sottozona Ad2.
6. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente nel lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dall'art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i), dalla l.r. 11/1998 e s.m.i.
 7. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza dell'edificio preesistente eccezion fatta per gli interventi ammessi dall'art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i), dalla l.r. 11/1998 e s.m.i.
 8. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.
 9. Gli interventi ammessi nelle sottozone di tipo A devono assicurare la conservazione ed il mantenimento di tutti gli elementi di specifico valore presenti evitando alterazioni che ne possano pregiudicare la leggibilità, in particolare devono essere osservati i seguenti criteri generali:
 - a) le tecnologie costruttive, gli elementi ed i materiali utilizzati devono risultare coerenti con le regole e le tradizioni locali; non sono ammesse contraffazioni tipologiche e stilistiche rispetto alle caratteristiche originarie degli edifici;
 - b) per gli elementi di pregio strutturale o decorativi che denotano il carattere originario quali cornicioni, ringhiere, balconi, scale esterne in pietra o legno, archi, travature, volte, stipiti, murature in pietra a vista, intonaci di calce, sono ammessi esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo; nella ripresa delle facciate in pietra a vista, è vietata la finitura a giunti stilati, è esclusivamente ammessa la pietra rasa con malta di calce o di calce e cemento o la pietra a vista con effetto a secco; tali elementi, riscontrati in fase di rilievo dei fabbricati, dovranno essere segnalati nelle tavole di rilievo dei progetti di recupero e documentati con disegni e fotografie;
 - c) il legno non può essere utilizzato come materiale di rivestimento della muratura ma come vero e proprio elemento di tamponamento, deve essere posto in opera con tavole disposte in senso verticale e arretrato rispetto al filo esterno della muratura perimetrale;
 - d) la struttura dei tetti deve essere costituita da piccola e grossa orditura in legno, con la parte di travatura aggettante squadrata e sagomata; è ammesso l'uso di elementi metallici qualora indispensabili al mantenimento degli elementi originari;
 - e) le nuove teste di camino devono essere realizzate in opera nelle forme tradizionali con finiture in pietra a vista o intonaco in relazione al tipo di finitura prevalente dei fronti; è vietato l'uso di teste di camino in elementi prefabbricati e pertanto quelle esistenti dovranno essere sostituite; le teste di camino esistenti di pregio sono da conservare e recuperare.

- f)** i serramenti devono essere in legno e riprendere la tipologia tradizionale a quattro o a sei specchiature qualora le caratteristiche dimensionali delle aperture lo consentano; la posa in opera di ante o persiane esterne è ammessa solamente nel caso di preesistenza delle stesse; le tipologie e i materiali relativi ai serramenti degli edifici classificati monumento o documento saranno definiti dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali che li valuterà puntualmente in sede di esame del progetto delle opere previste sul bene stesso.
 - g)** negli interventi di ristrutturazione edilizia, è ammessa la realizzazione di un solo abbaino per tetto con dimensione massima del fronte di cm. 1,20 x 1,20; la posizione deve essere verificata caso per caso in base alla sua integrazione con il fabbricato e con l'ambiente circostante; gli strumenti attuativi di cui all'art. 52, comma 1, della l.r. n. 11/1198 possono prevedere un numero maggiore di abbaini; i nuovi abbaini non dovranno determinare interruzioni di gronda ed il loro colmo dovrà essere impostato al di sotto della linea di colmo della falda sulla quale sono collocati; nel caso di edifici con un numero maggiore di abbaini originari, gli stessi potranno essere mantenuti; negli edifici classificati "monumento" e "documento" non è ammesso l'inserimento di nuovi abbaini; negli edifici classificati di "pregio storico, culturale, architettonico, ambientale" l'inserimento di abbaini è ammesso solo ed esclusivamente in presenza di uno specifico strumento attuativo (norma di attuazione o PUD) che preveda specificatamente sulla singola scheda del fabbricato la possibilità di inserimento di tale elemento architettonico, nonché la sua collocazione e dimensione".
 - h)** gli elementi in contrasto quali le tettoie, i corpi aggiunti, le superfetazioni ed ogni altro elemento estraneo all'edificio originario devono essere rimossi;
 - i)** le scale esterne devono essere realizzate in legno o in pietra a vista in relazione al loro inserimento nel fronte dell'edificio; le scale esistenti in muratura o in c.a. devono essere ricostruite con lo stesso criterio;
 - l)** le tinteggiature esterne devono essere eseguite con tinte pastello a tonalità tenui; non è ammesso il colore bianco;
 - m)** le ringhiere devono essere realizzate in legno o in ferro a semplici elementi verticali salvo preesistenze diverse di particolare pregio storico o architettonico;
 - n)** i fronti originariamente intonacati devono mantenere lo stesso tipo di rivestimento anche nel caso di un eventuale isolamento a cappotto; è ammesso mantenere o rimettere in luce la pietra a vista qualora la stessa risultasse la cortina muraria originale; in nessun caso sono consentite "macchie" di intonaco su cortine murarie in pietra a vista e viceversa.
- 10.** Nelle aree libere sono ammessi interventi finalizzati alla sistemazione ed alla riqualificazione ambientale, nonché all'attuazione delle previsioni infrastrutturali, tramite il recupero o la nuova costruzione di pavimentazioni, muri, recinzioni ed altri elementi di arredo, previa rimozione degli elementi estranei alle caratteristiche originarie del luogo, in particolare devono essere osservati i seguenti criteri generali:
- a)** devono essere mantenuti i percorsi pedonali esterni costituiti da muri, scale e pavimentazioni in pietra;

- b)** gli esistenti muri di contenimento o di recinzione realizzati in c.a., blocchi di cls o altro materiale diverso dalla pietra devono essere ricostruiti in pietra a vista strutturale secondo il modello dei muri ancora presenti;
 - c)** le ringhiere di protezione di manufatti e aree pertinenziali possono essere poste in opera solo sui salti di quota importanti e lungo le vie di traffico veicolari principali; devono essere in legno a semplici elementi verticali od orizzontali ovvero in ferro a semplici elementi verticali;
 - d)** gli elementi di arredo devono risultare coerenti con l'ambiente sia nelle forme sia nei materiali.
- 11.** Le costruzioni interrato, realizzabili fino ai confini di proprietà fra privati, devono adeguarsi al profilo del terreno, il cui andamento, a sistemazione avvenuta, può pertanto subire solo limitate riprofilature, in particolare devono essere osservati i seguenti criteri generali:
- a)** qualora le costruzioni interrato siano destinate ad autorimessa è ammesso rendere emergente il fronte in cui è previsto l'accesso per una larghezza non superiore a m. 3,50 nel quale, oltre all'apertura carrabile, è possibile creare limitate aperture di servizio;
 - b)** la porzione di fabbricato emergente dovrà risultare in pietra a vista di tipo strutturale;
 - c)** l'orizzontamento di copertura deve essere sistemato a verde;
 - d)** è vietata la creazione di pensiline a protezione degli accessi;
 - e)** qualora l'area interessata dall'intervento non sia funzionalmente connessa all'edificio o non possa divenirlo a seguito dell'intervento medesimo deve essere ripristinato lo stato originario del soprassuolo.
- 12.** È ammessa l'installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici alle seguenti condizioni:
- a)** gli interventi di tipo collettivo, preferibili a quelli individuali, devono essere concentrati a margine dei nuclei storici in posizione defilata;
 - b)** per i singoli interventi il posizionamento deve essere preferibilmente a terra se possibile a ridosso di terrazzamenti; qualora sia necessaria l'installazione sulle coperture, i pannelli dovranno essere inseriti all'interno dell'orditura del tetto e quindi a filo della superficie esterna del manto di copertura escludendo rilevanti parti visivamente emergenti;
 - c)** l'installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari sui fabbricati classificati "monumento", "documento" e di "pregio storico, culturale, architettonico, ambientale" è ammissibile a seguito della valutazione di compatibilità da parte della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
- 13.** Relativamente ai requisiti igienico-sanitari e ai limiti di altezza minima nei locali di abitazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 95, commi 2 e 3 della l.r. 11/1998.
- 14.** Nelle porzioni delle sottozone Ad4 e Ae24 caratterizzate da potenziale archeologico (art. 26 NDA) ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di Tutela dei beni archeologici.

**Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree
ubicati nelle sottozone di tipo “A”)**

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A, classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, sono indicati nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” in scala 1:500.
2. Negli edifici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’art. 52 della l.r. 11/1998 e s.m.i.
3. Nella cartografia di cui al comma 1 sono inoltre individuate le aree di particolare interesse F1 e F2 ai sensi della D.G.R. 15 febbraio 1999, n. 418, per le quali, in assenza di strumenti attuativi, le modalità d’intervento sono precisate all’ art. 26, commi 3 e 4.

Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali, sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Gli interventi edilizi ed urbanistico-edilizi di qualsiasi tipo devono prevedere la riqualificazione del contesto ambientale in cui sono inseriti ed inoltre sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) i nuovi fabbricati devono presentare caratteri architettonici originali con un corretto rapporto tra vuoti e pieni ed un uso di forme semplici e lineari; gli usi di materiali tradizionali, quali la pietra ed il legno, dovranno essere rielaborati in considerazione delle moderne tecnologie di lavorazione e risultare integrati alle strutture con precise funzioni strutturali o di tamponamento perimetrale e non costituire elementi aggiunti a solo scopo decorativo;
 - b) le aree libere di pertinenza dei fabbricati, non destinate a verde od a parcheggio ai sensi dei successivi commi 4 e5 devono essere adeguatamente sistemate in relazione alla tipologia ed alla destinazione d’uso dell’edificio;
 - c) le aree pubbliche o private utilizzate per l’installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica, devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l’ambiente circostante;
 - d) i nuovi elementi di arredo urbano che concorrono a definire l’aspetto estetico del territorio, devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi;
 - e) nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - 1) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - 2) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - f) gli interventi di ristrutturazione edilizia devono comportare l’eliminazione dei corpi aggiunti al volume originario; la loro eventuale ricostruzione deve risultare integrata all’organismo principale;
 - g) gli elementi in contrasto con l’ambiente presenti nei fabbricati esistenti o nelle aree di pertinenza, quali tettoie o corpi aggiunti realizzati con materiali incoerenti, devono essere rimossi in occasione di interventi ai fabbricati medesimi.

- 4.** Gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti di quelli esistenti con incremento delle unità immobiliari ed i mutamenti di destinazione d'uso devono essere dotati di spazi destinati a parcheggio privato, comprensivi delle superfici necessarie alla sosta ed alla manovra dei veicoli, nella misura minima di m^2 1 per ogni m^2 2 di superficie urbanistica (Sur), fatta eccezione per quegli interventi che non necessitano di viabilità pubblica o privata.
- 4bis.** Gli spazi necessari alla realizzazione dei posti auto di cui al comma precedente possono essere individuati all'interno degli edifici e nelle aree di pertinenza. Per gli interventi di incremento delle unità abitative o di mutamento della destinazione d'uso a favore della residenza o di altre destinazioni ammesse riguardanti edifici realizzati prima del 2 maggio 1980, data di approvazione del PRGC originario, i posti auto possono essere individuati inoltre in aree comprese in una fascia circostante il lotto interessato dall'intervento non più ampia di 150 m. Tali aree possono essere ricomprese in qualunque sottozona ove sia ammessa la realizzazione di posti auto privati ad esclusione delle zone di tipo E.
- 5.** Relativamente alla dotazione di parcheggi, sono inoltre stabiliti i seguenti parametri minimi in relazione alle diverse destinazioni d'uso:
- a)** abitazione permanente o principale (d1) ed abitazione temporanea (dbis1): 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare di cui 1 coperto ed 1 scoperto;
 - b)** attività produttive artigianali o industriali locali (e): superficie minima pari al 20% della superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività con un minimo di 2 posti auto;
 - c)** esercizi di vicinato (f1): superficie minima pari al 20% superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività con un minimo di 2 posti auto;
 - d)** medie strutture di vendita (f2): superficie minima pari alla superficie lorda di pavimento destinata all'attività, con un minimo di 8 posti auto;
 - e)** alberghi (g1), residenze turistico-alberghiere (g2) ed esercizi di affittacamere (g7): 1 posto auto per ogni camera;
 - f)** case e appartamenti per vacanza (g12): 1 posto auto per ogni unità residenziale;
 - g)** ristorazione (g10): 1 posto auto ogni 4 coperti;
 - h)** bar (g10): superficie minima pari al doppio della superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - i)** attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale (m1), esclusi gli edifici religiosi: pari alla superficie utile agibile (Sua).
 - l)** uffici ed agenzie (d3), escluse le attività direzionali: minimo 4 posti auto per ogni unità immobiliare.
- 6.** Gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di spazi destinati a verde privato nella misura di m^2 1 per ogni m^2 2 di superficie urbanistica (Sur) di costruzione, di cui almeno il 50% della superficie richiesta realizzata in piena terra con la messa a dimora di 2 alberi di alto fusto ogni m^2 50 di area verde. Negli interventi di incremento delle unità abitative o di mutamento della destinazione d'uso a favore della residenza o di altre destinazioni ammesse riguardanti edifici realizzati prima del 2 maggio 1980, data di approvazione del PRGC originario, non è necessaria la dotazione degli spazi a verde privato.

7. Per le destinazioni ad alberghi (g1), sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero (l) e pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) devono essere individuati spazi destinati a verde nella misura minima del 30% della superficie del lotto.

7bis. Nella sottozona Ba1*Chardonney, limitatamente al condominio denominato "Rosa dei Banchi" e distinto in mappa ai nn. 1.149 e 1.147 del foglio 27, in relazione alla cessione al Comune di Champorcher delle aree a parcheggio come disposto nel verbale di Deliberazione di Consiglio Municipale n. 113 del 26 novembre del 1980, nel caso di cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti, l'eventuale dotazione aggiuntiva di parcheggi e di spazi a verde non è richiesta.

8. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.
9. Relativamente agli interventi di ampliamento e di sopraelevazioni di edifici pubblici e d'interesse generale presenti in ciascuna sottozona, il limite massimo di densità fondiaria (l) e l'altezza massima (H max), stabiliti nelle tabelle prescrittive di cui all'allegato B alle presenti norme, sono incrementabili in misura non superiore, rispettivamente, al 20% e al 10%.

Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Le tipologie costruttive e gli elementi di arredo urbano sono soggetti, oltre a quanto stabilito nelle Tabelle prescrittive allegate, alle seguenti prescrizioni:
 - a) i nuovi fabbricati devono presentare caratteri architettonici originali con un corretto rapporto tra vuoti e pieni ed un uso di forme semplici e lineari; gli usi di materiali tradizionali, quali la pietra ed il legno, dovranno essere rielaborati in considerazione delle moderne tecnologie di lavorazione e risultare integrati alle strutture con precise funzioni strutturali o di tamponamento perimetrale e non costituire elementi aggiunti a solo scopo decorativo;
 - b) le aree libere di pertinenza dei fabbricati, non destinate a verde od a parcheggio ai sensi dei commi 4 e5, devono essere adeguatamente sistemate in relazione alla tipologia ed alla destinazione d’uso dell’edificio;
 - c) le aree pubbliche o private utilizzate per l’installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica, devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l’ambiente circostante;
 - d) i nuovi elementi di arredo urbano che concorrono a definire l’aspetto estetico del territorio, devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi;
 - e) nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - 1) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - 2) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - f) gli interventi di ristrutturazione edilizia devono comportare l’eliminazione dei corpi aggiunti al volume originario; la loro eventuale ricostruzione deve risultare integrata all’organismo principale.
4. Gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti di quelli esistenti con incremento delle unità immobiliari ed i mutamenti di destinazione d’uso devono essere dotati di spazi destinati a parcheggio privato, comprensivi delle superfici necessarie alla sosta ed alla manovra dei veicoli, nella misura minima di m² 1 per ogni m² 2 di superficie urbanistica (Sur), fatta

eccezione per quegli interventi per i quali non è necessaria la viabilità pubblica o privata; tali spazi possono essere individuati all'interno degli edifici e nelle aree di pertinenza.

5. Relativamente alla dotazione di parcheggi, sono inoltre stabiliti i seguenti parametri minimi in relazione alle diverse destinazioni d'uso:
 - a) abitazione permanente o principale (d1) ed abitazione temporanea (dbis1): 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare di cui 1 coperto ed 1 scoperto;
 - b) attività produttive artigianali o industriali locali (e), superficie minima pari alla superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - c) alberghi (g1), residenze turistico-alberghiere (g2) ed esercizi di affittacamere (g7): 1 posto auto per camera;
 - d) ristorazione (g10): 1 posto auto ogni 2 coperti;
 - e) bar (g10): superficie minima pari al doppio della superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - f) attività pubbliche e di servizio o di pubblico interesse di rilievo locali (m1), esclusi gli edifici religiosi: pari alla superficie utile agibile (Sua);
 - g) esercizi di vicinato (f1): superficie minima pari al 20% superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività con un minimo di 2 posti auto.
6. Gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di spazi destinati a verde privato nella misura di m^2 1 per ogni m^2 2 di superficie urbanistica (Sur) di costruzione. Il 50% della superficie richiesta deve essere realizzata in piena terra. È prescritta la messa a dimora di 2 alberi di alto fusto ogni m^2 50 di area verde. Per le destinazioni ad alberghi (g1) e pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) devono essere individuati spazi destinati a verde nella misura minima del 30% della superficie del lotto.
7. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.
8. Nella sottozona Cb1Verana, destinata prevalentemente ad attività artigianali, deve essere previsto un unico edificio a struttura modulare realizzabile anche gradualmente in funzione delle esigenze; i moduli, contraddistinti da forme geometriche semplici e da elementi tecnologici innovativi, devono essere caratterizzati da ampi spazi vetrati e dall'uso prevalente del legno e del metallo quali elementi strutturali e di rivestimento esterno; non è ammesso l'uso di materiali di finitura prefabbricati in c.a. a vista o in lastre granigliate o comunque lavorate. Il PUD dovrà prevedere: adeguati parcheggi all'interno ed all'esterno di una eventuale recinzione, una viabilità interna adeguata alla movimentazione prevista, aree verdi alberate pari a 1/10 della superficie territoriale e spazi opportunamente schermati con alberature autoctone per il deposito all'aperto di materiale vario.
9. Nelle sottozone Ca1*Petit-Mont-Blanc e Cb1Verana, attuabili tramite PUD, lo strumento attuativo dovrà prevedere parcheggi pubblici in numero adeguato alla Sur prevista.

- 10.** Nella sottozona Ca1*Petit-Mont-Blanc i nuovi interventi edilizi ed urbanistici devono consentire la leggibilità dell'ambiente originario; la nuova edificazione deve armonizzarsi con l'attuale conformazione del terreno ed essere caratterizzata da forme lineari a sviluppo orizzontale con prevalenza dei vuoti sui pieni. È ammessa la realizzazione di un numero massimo di tre corpi di fabbrica distinti. I materiali di finitura dovranno essere il legno, la pietra a vista con effetto di muratura a secco ed il vetro non riflettente per una superficie non inferiore al 50% nei fronti emergenti rivolti verso valle. Le attuali autorimesse ad ovest dovranno essere rimosse ed integrate nella nuova edificazione.

Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)

1. Nel territorio comunale non sono state individuate sottozone di tipo “D”.

Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea” - Alta montagna)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ea costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse sono contenute nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Relativamente agli interventi riguardanti le mete ed i circuiti turistici si applicano le disposizioni di cui alle NAPTP, art. 28, commi 4, 5 e 6.
4. Nelle sottozone in questione si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di fabbricati ed impianti esistenti, costruiti successivamente al 1945, devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con i caratteri tipici locali assicurando la testimonianza dell’uso originario degli edifici;
 - b) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l’intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - c) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi tradizionali devono essere rimossi.
5. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.

Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb” - Pascoli)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eb costituite da aree con uso prevalente a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
 2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive che individuano inoltre i pascoli da riqualificare ai sensi delle NAPTP, art. 31, comma 2.
- 2bis.** Gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle strutture agricole esistenti sono sempre ammessi; sono sempre ammessi inoltre gli interventi di bonifica agraria quali spietramenti e decespugliamenti superficiali. La realizzazione di nuovi volumi agricoli è ammessa a seguito del parere favorevole di razionalità salvo il caso delle strutture di cui al comma 1 dell’art. 59.
3. Nei pascoli da riqualificare sono ammessi interventi di completamento, di ampliamento e di nuova costruzione anche finalizzata all’intera rilocalizzazione dei fabbricati esistenti, rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti; fatte salve le disposizioni recate da eventuali piani e programmi di settore, l’esecuzione di tali interventi deve prevedere:
 - a) la razionalizzazione degli accessi carrabili in modo da collegare gli alpeggi appartenenti ad uno stesso sistema pascolivo evitando la costruzione di nuove strade e privilegiando soluzioni reversibili;
 - b) l’adeguamento delle strutture edilizie d’alpeggio esistenti utilizzando materiali e tecniche costruttive coerenti con quelle preesistenti;
 - c) la conservazione e, ove possibile, il ripristino degli elementi costruttivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.).
 4. La localizzazione ed il dimensionamento degli interventi di cui al comma 3 relativi ai fabbricati rurali sono determinati dalle esigenze aziendali convalidate dal di razionalità dalle competenti strutture regionali; sono ammessi alle medesime condizioni interventi di adeguamento alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
 5. Nei pascoli non compresi fra quelli da riqualificare gli interventi perseguono l’obiettivo della conservazione, del mantenimento e della restituzione del paesaggio di pascolo attraverso:
 - a) l’uso di materiali e tecniche costruttive coerenti con quelle originarie e con i caratteri tipici locali;
 - b) interventi non eccedenti il restauro ed il risanamento conservativo sui fabbricati esistenti che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale conservando la testimonianza dell’uso originario ed i tratti architettonici esterni caratterizzanti l’edificio; al fine di evitare nuove costruzioni, per tali edifici sono ammessi inoltre interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento;

- c)** negli ambiti tutelati l'autorizzazione dalle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio per gli interventi di demolizione e ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati per gli usi compatibili con le destinazioni previste nelle Tabelle prescrittive.
- 6.** Nelle sottozone in questione si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- a)** va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b)** i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi tradizionali devono essere rimossi;
 - c)** qualora l'edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno per ogni unità abitativa;
- 7.** Per gli edifici costruiti sino all'anno 1945 si applicano le disposizioni di cui all'art. 25.
- 8.** È ammessa la costruzione di beni strumentali e di strutture pertinenziali se previsto nelle Tabelle prescrittive ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 59 e 59bis; tali manufatti devono essere collocati in aderenza ai fabbricati esistenti.
- 9.** Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli ai precedenti articoli da 11 a 16.
- 10.** Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.
- 11.** Ai fini di cui alla all'art. 14, comma 2, lettera d), della l.r. 11/1998, tutte le sottozone di tipo Eb sono qualificate di particolare interesse agro-silvo-pastorale a eccezione delle sottozone Eb27, Eb28, Eb29, Eb32 ed Eb33.
- 12.** Nelle porzioni delle sottozone Eb4, Eb12 ed Eb31 caratterizzate da potenziale archeologico (art. 26 NDA) ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di Tutela dei beni archeologici.

Art. 51 (Sottozona di tipo “Ec” - Boschi)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive; tali sottozone sono da considerarsi di particolare pregio agricolo o agro-silvo-pastorale ai fini di cui all’art. 14, comma 2, lettera d) della l.r. 11/1998.
3. Nelle parti di sottozona non comprese nelle aree boscate di cui all’art. 63 e per i fabbricati presenti, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 ed all’art. 14, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli usi e le attività funzionali alla gestione agro-silvo-pastorale devono essere compatibili con l’esigenza di salvaguardia e valorizzazione del sistema boschivo;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di fabbricati ed impianti esistenti, costruiti successivamente al 1945, devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con i caratteri tipici locali assicurando la testimonianza dell’uso originario degli edifici;
 - c) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l’intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - d) qualora l’edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno ogni unità abitativa; per gli interventi inerenti alle attività sportive, ricreative o ricettive, la dotazione minima di parcheggi è stabilita dal Regolamento Edilizio;
 - e) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi tradizionali devono essere rimossi;
 - f) gli interventi sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale o costruiti sino all’anno 1945, non possono eccedere il restauro ed il risanamento conservativo conservando la testimonianza dell’uso originario ed i tratti architettonici esterni caratterizzanti; sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia interna alle condizioni di cui al comma 9 dell’art. 25; per le stalle e gli alpeggi esistenti sono ammessi gli ampliamenti necessari a conseguire gli standard stabiliti dall’Assessorato regionale competente;
4. Per gli edifici costruiti sino all’anno 1945 si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 oltre alle prescrizioni di cui al comma precedente.
5. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli ai precedenti articoli da 11 a 16.

6. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.
7. Negli edifici individuati nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” con i numeri 1 e 2 degli “Edifici oggetto di specifiche prescrizioni d’intervento” e compresi nella particella catastale censita al n. 8 del f. 34, sono ammessi gli interventi e le attività alle condizioni di cui alle Tabelle prescrittive. Gli interventi ammessi sono subordinati alla rimozione dell’edificio individuato con il n. 2 e degli altri manufatti presenti sull’area, alla riqualificazione complessiva di tutti i fronti utilizzando come materiali di finitura la pietra ed il legno ed alla predisposizione di un tetto a due falde con il colmo orientato in senso longitudinale lungo l’asse est-ovest e pendenza non superiore al 40%.
8. Nella sottozona EC7*Bosco è ammessa la realizzazione di un manufatto destinato a servizi igienici e a ricovero RSU nell’area compresa tra la strada comunale per il centro storico di Moulin Parié e la strada comunale per Outre l’Eve. Il manufatto dovrà essere realizzato con finitura esterna in legno e/o pietra e copertura in metallo.
9. Nelle porzioni della sottozona Ec7 caratterizzata da potenziale archeologico (art. 26 NDA) ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di Tutela dei beni archeologici.

Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed” - Usi speciali)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le seguenti sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali: Ed1*Depuratore, Ed2*Cava di Ban, Ed3Telecomunicazioni 1, Ed4*Telecomunicazioni 2 ed Ed5*Verana - Reflui zootecnici.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali, sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Gli interventi edilizi devono contemperare le esigenze di funzionalità costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad uso speciale con la massima coerenza possibile rispetto al contesto ambientale.
4. Le aree pertinenti ai fabbricati ed agli impianti devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d’uso ed all’esigenza di conseguire il miglior inserimento paesaggistico - ambientale.
5. Per gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione ammessi nelle sottozone Ed è necessario un posto auto ogni 100 m² di Sua.
6. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli ai precedenti articoli da 11 a 16.
7. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge. Nelle sottozone Ed1*Depuratore, Ed2*Cava di Ban ed Ed4*Telecomunicazioni non sono ammessi interventi di ampliamento o di nuova edificazione considerate le condizioni di pericolosità idrogeologica delle aree.
8. Nella sottozona Ed5*Verana - Reflui zootecnici è ammessa la realizzazione di una concimaia a servizio delle aziende agricole esistenti operanti nel territorio comunale di Champorcher; tale struttura, realizzabile a seguito del rilascio del parere di razionalità, dovrà essere costruita con platea impermeabile e muri perimetrali di contenimento preferibilmente non emergenti dal terreno circostante; nel caso non fosse possibile evitare l’emergenza dei muri perimetrali, si dovranno predisporre idonee schermature vegetali per contenerne l’impatto visivo.

Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee” - Specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico nelle quali non sono ammessi nuovi insediamenti; tali sottozone sono oggetto di applicazione delle norme previste all’art. 14, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG sono individuate le destinazioni d’uso ammesse, con l’obiettivo primario di tutela e valorizzazione del tipo di interesse stesso.
4. Eventuali interventi strutturali ed infrastrutturali ai sensi delle NAPTP, art. 40, comma 2, sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dell’organo comunale competente previo parere favorevole, preventivo e vincolante, della Soprintendenza per i beni e le attività culturali; gli interventi eccedenti quelli indicati dalle NAPTP, art. 40, comma 2, devono ottenere la relativa deroga ai sensi della vigente legislazione regionale.
5. Nell’attuazione degli interventi ammessi si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia devono essere effettuati utilizzando materiali e tecniche costruttive coerenti con quelle originarie e con i caratteri tipici locali;
 - b) gli interventi sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale o costruiti sino all’anno 1945, non possono eccedere il restauro ed il risanamento conservativo conservando la testimonianza dell’uso originario ed i tratti architettonici esterni caratterizzanti l’edificio; sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia interna alle condizioni di cui al comma 9 dell’art. 25; per le stalle e gli alpeggi esistenti sono ammessi gli ampliamenti necessari a conseguire gli standard stabiliti dall’Assessorato regionale competente;
 - c) gli interventi ammessi devono comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi in contrasto con l’edificio originario;
 - d) sono ammessi interventi di demolizione e di ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati per gli usi compatibili con le destinazioni previste se autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio; per gli edifici realizzati antecedentemente al 1945, l’attuazione degli interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 25;
 - e) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza coerentemente con l’ambiente circostante e l’intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto;
 - f) sono ammesse interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi.

- g)** qualora l'edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno ogni unità abitativa.
- 6.** Per gli edifici costruiti sino all'anno 1945 si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 oltre alle prescrizioni di cui al comma 5.
- 7.** Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli ai precedenti articoli da 11 a 16.
- 8.** Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili e nelle aree di pertinenza dei laghi elencate all'art. 26, comma 1, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef” - Specifico interesse naturalistico)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ef, parti di territorio che presentano valore naturalistico comprendenti siti di specifico interesse naturalistico o altre aree naturali; le sottozone derivanti dall’applicazione dell’art. 38 delle NAPTP sono oggetto di applicazione delle norme previste all’art. 14, comma 2, lettera d) della l.r. 11/1998.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Nella sottozona Ef1*- Mont-Avic - Misérin opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4 e art. 11, comma 2.
4. Nelle sottozone Ef2* - Chantimian opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 11, comma 2.
5. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.
6. Per gli edifici costruiti sino all’anno 1945 si applicano le disposizioni di cui all’art. 25.
7. Nella sottozona Ef1*Mont-Avic - Miserin è ammessa la realizzazione di un manufatto destinato a servizi igienici e a ricovero RSU nell’area antistante il parcheggio esistente Pa32 a monte della strada per Dondena. Il manufatto dovrà essere realizzato con finitura esterna in legno e/o pietra e copertura in metallo.
8. Nelle porzioni della sottozona Ef1 caratterizzata da potenziale archeologico (art. 26 NDA) ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di Tutela dei beni archeologici.

Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg” - Particolare interesse agricolo)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate ed alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche o che si prestano, per contiguità e natura dei terreni, ad esserlo. Le sottozone Eg9*Frimeiri, Eg21*Lillaz, Eg22*Vigneroisa, Eg23*La Brila, Eg24*Verana, Eg25Petit-Mont-Blance Eg28 Grand-Rosier ricomprendono le principali attività agricole zootecniche esistenti o in previsione.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive; in tali sottozone, oggetto di applicazione della norma di cui all’art. 14, comma 2, lettera d) della l.r. 11/1998 in quanto qualificate di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale, operano le prescrizioni e gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 26.
3. Nell’attuazione degli interventi ammessi, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 ed all’art. 14, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia devono essere effettuati utilizzando materiali e tecniche costruttive coerenti con quelle originarie e con i caratteri tipici locali;
 - b) gli interventi sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale o costruiti sino all’anno 1945, non possono eccedere il restauro ed il risanamento conservativo conservando la testimonianza dell’uso originario ed i tratti architettonici esterni caratterizzanti l’edificio; sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia interna alle condizioni di cui al comma 9 dell’art. 25; per le stalle e gli alpeggi esistenti sono ammessi gli ampliamenti necessari a conseguire gli standard stabiliti dall’Assessorato regionale competente;
 - c) gli interventi ammessi devono comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi in contrasto con l’edificio originario;
 - d) sono ammessi interventi di demolizione e di ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati per gli usi compatibili con le destinazioni previste nelle aree di tutela paesaggistica solo qualora autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia;
 - e) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza coerentemente con l’ambiente circostante e l’intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto;
 - f) sono ammesse interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi.
 - g) qualora l’edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno ogni unità abitativa.
4. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti nelle sottozone di cui al comma 1e

sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA, con le limitazioni contenute nelle tabelle prescrittive.

5. Per gli edifici costruiti sino all'anno 1945 si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 oltre alle prescrizioni di cui al comma 3.
6. È ammessa la costruzione di beni strumentali, di strutture pertinenziali e di volumi interrati a servizio di limitrofe sottozone di tipo A) e B) se previsto nelle Tabelle prescrittive ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 59, 59bis e 59ter; tali manufatti non devono interessare coltivazioni pregiate.
7. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli ai precedenti articoli da 11 a 16.
8. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.
9. Nelle sottozone Eg9*Frimeiri ed Eg22*Vigneroisa, comprese in ambiti ad elevata o media pericolosità idrogeologica, non è ammessa la nuova edificazione; sono ammessi esclusivamente interventi di ampliamento finalizzati alla messa a norma delle strutture esistenti. Tali interventi potranno avvenire esclusivamente nei settori al di fuori delle aree di inondazione in fascia A e in fascia di cautela
In considerazione delle disposizioni di cui al Piano di Tutela delle Acque, nella sottozona Eg9*Frimeri la realizzazione di una concimaia ad esclusivo uso collettivo è ammessa unicamente nell'area individuata con apposito retino nelle tavole P4.

Art. 56 (Sottozona di tipo “Eh” - Attività agro-silvo-pastorali e sciistiche, ricreative e turistiche)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono state individuate le sottozone Eh1*Pra Dzelà-Chardonney e Eh1bis*Dondena caratterizzate dalla presenza contestuale di attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative e turistiche.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive. Gli interventi finalizzati al potenziamento ed al miglioramento funzionale del comprensorio sciistico sono elencati all’art. 39 delle NDA.
3. Relativamente agli interventi riguardanti le mete ed i circuiti turistici si applicano le disposizioni di cui alle NAPTP, art. 28, commi 4, 5 e 6.
4. Il cambio di destinazione d’uso previsto nelle Tabelle prescrittive è ammesso esclusivamente per gli edifici non compresi in strutture con attività agricole in atto nel rispetto di quanto previsto all’art. 14 delle NDA.
5. Gli interventi inerenti i pascoli da riqualificare o da mantenere ricompresi nella presente sottozona sono ammessi alle condizioni di cui al precedente art. 50 (Sottozona di tipo “Eb” – Pascoli).
6. Sui fabbricati a destinazione rurale non più utilizzati o con destinazione d’uso diversa da quella agro-silvo-pastorale e sulle aree libere, fatto salvo quanto stabilito all’art. 14, si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale o costruiti sino all’anno 1945, non possono eccedere il restauro ed il risanamento conservativo conservando la testimonianza dell’uso originario ed i tratti architettonici esterni caratterizzanti l’edificio; sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia interna alle condizioni di cui al comma 9 dell’art. 25; per le stalle e gli alpeggi esistenti sono ammessi gli ampliamenti necessari a conseguire gli standard stabiliti dall’Assessorato regionale competente;
 - b) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia devono essere effettuati utilizzando materiali e tecniche costruttive coerenti con quelle originarie e con i caratteri tipici locali; il manto di copertura potrà essere realizzato in lose o in lastre di metallo con finitura opaca e di colore scuro;
 - c) gli interventi ammessi devono comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi in contrasto con l’edificio originario; nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia tali volumi potranno essere recuperati riorganizzando l’assetto planivolumetrico dell’edificio coerentemente con il contesto;
 - d) è ammessa la demolizione dei fabbricati che non presentino tipologie e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale con ricostruzione per usi

compatibili con le destinazioni della sottozona utilizzando materiali e tecniche costruttive coerenti con quelle originarie e con i caratteri tipici locali;

- e) sono ammessi interventi di demolizione e di ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati per gli usi compatibili con le destinazioni previste se autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio;
- f) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza coerentemente con l'ambiente circostante e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto;
- g) sono ammesse interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi.

6bis. Per gli edifici costruiti sino all'anno 1945 si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 oltre alle prescrizioni di cui al comma precedente.

- 7. Qualora l'edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno per ogni unità abitativa localizzati in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
- 8. Sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari quali acquedotti, impianti di smaltimento delle acque reflue, impianti per la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, impianti irrigui, decespugliamenti, spiетramenti, livellamento e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso e quanto altro occorrente per la gestione razionale e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture.
- 9. Sono ammesse inoltre nuove opere infrastrutturali per la difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche e per la realizzazione di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
- 10. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le sottozone Eh1*Pra Dzelà-Chardonney e Eh1bis*Dondena, si osservano le disposizioni di cui all'art. 23 delle NDA.
- 11. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.
- 12. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.

Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei” - Altre categorie)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ei non rientranti in alcuna delle precedenti categorie.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Nella sottozona Ei1*La Rectoire è ammessa, se adeguatamente motivata, la realizzazione di strutture pertinenziali atte a soddisfare le necessità di singoli privati in ordine al ricovero di mezzi privati.
4. Nella sottozona Ei2*Crête, all’interno del parcheggio esistente “pa31” e dell’ampliamento in progetto individuato sulla tavola P4b2 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”, è ammessa l’edificazione di beni strumentali e di piccole strutture in legno e/o pietra funzionali ai parcheggi, all’attesa dei mezzi pubblici ed alla raccolta dei rifiuti. E’ ammessa inoltre la realizzazione di una struttura con superficie coperta non superiore a m² 120 ed altezza massima fuori terra di m. 4,50 destinata alla vendita di prodotti locali, a punto di ristoro e a servizi igienici funzionale al Parco Naturale Mont Avic; tale struttura dovrà armonizzandosi con la conformazione del terreno attuale ed essere caratterizzata da forme lineari a sviluppo orizzontale ad un solo piano fuori terra; i materiali di finitura dovranno essere il legno e/o la pietra a vista con effetto di muratura a secco.
5. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.
6. La sottozona Ei3*Château è priva di capacità edificatoria; sono ammessi esclusivamente gli ampliamenti di cui all’art. 90bis (Ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di affittacamere) della l.r. 11/1998 nei limiti stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 2939 e s.m.i.
7. Nell’attuazione degli interventi ammessi, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 ed all’art. 14, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia devono essere effettuati utilizzando materiali e tecniche costruttive coerenti con quelle originarie e con i caratteri tipici locali;
 - b) gli interventi sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale o costruiti sino all’anno 1945, non possono eccedere il restauro ed il risanamento conservativo conservando la testimonianza dell’uso originario ed i tratti architettonici esterni caratterizzanti l’edificio; sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia interna alle condizioni di cui al comma 9 dell’art. 25; per le stalle e gli alpeggi esistenti sono ammessi gli ampliamenti necessari a conseguire gli standard stabiliti dall’Assessorato regionale competente;

- c)** gli interventi ammessi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi in contrasto con l'edificio originario;
 - d)** sono ammessi interventi di demolizione e di ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati per gli usi compatibili con le destinazioni previste se autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio;
 - e)** va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza coerentemente con l'ambiente circostante e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto;
 - f)** sono ammesse interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi.
 - g)** qualora l'edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno ogni unità abitativa.
- 8.** Per gli edifici costruiti sino all'anno 1945 si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 oltre a quanto stabilito al comma precedente.
- 9.** Nella sottozona Ei4 Mellier è ammessa la realizzazione di un manufatto destinato al ricovero delle bombole del gas ad uso domestico a condizione che sia effettuato il riordino dell'intera sottozona.

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi e di strutture utilizzate per attività agrituristiche è ammessa nelle sottozone Eg di cui al comma 1 dell'art. 55 e nelle sottozone Eb da riqualificare sulla base dei seguenti criteri:
 - a) localizzazione ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e di aree di specifico interesse, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali e in prossimità della viabilità esistente;
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti nel rispetto dei criteri di razionalità;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del soprassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiore a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.

2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge.

3. Oltre alle strutture di cui sopra, nel centro aziendale è ammessa la realizzazione di strutture ricettive extralberghiere solo tramite il recupero dei fabbricati esistenti nei limiti dimensionali e secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente; le sottozone interessate e le categorie di strutture ammesse sono specificate nelle Tabelle prescrittive. La realizzazione delle strutture indicate non è ammessa nelle aree gravate da ambiti ad alto e/o medio rischio idrogeologico di qualsiasi natura.

4. Per gli edifici costruiti sino all'anno 1945 si applicano le disposizioni di cui all'art. 25.

**Art. 59 (Beni strumentali a servizio di fondi coltivati
nelle zone E)**

1. Nelle sottozone Eb, Eg ed Eh è ammessa la realizzazione di beni strumentali destinati agli usi di cui al comma 3 con superficie netta inferiore a 20 m²; per i proprietari coltivatori qualificati imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente è consentito attuare il primo intervento senza acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura regionale competente; per i piccoli proprietari coltivatori non qualificati come imprenditori agricoli è ammessa la realizzazione di un solo bene strumentale, gli interventi successivi potranno riguardare esclusivamente lavori modificativi del bene strumentale originario; tali beni devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso. La loro realizzazione è ammessa esclusivamente in aree non classificate ad alto e/o medio rischio per inondazioni.
2. Ai fini dell'individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali, per primo intervento si intende:
 - a) la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie netta complessiva inferiore a 20 m²;
 - b) la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie netta complessiva inferiore a 20 m².
3. I beni strumentali sono destinati ai seguenti usi:
 - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - b) ricovero di animali non connessi all'attività di allevamento di azienda agricola;
 - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
 - d) depositi di prodotti agricoli e forestali.
4. I beni strumentali, le cui aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 40 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m.; tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
 - b) se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m. misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in metallo di colore scuro, in lose di pietra o in scandole di legno, pareti perimetrali in pietra o in legno, orditura del tetto e serramenti in legno di tonalità scura e presentare un aspetto decoroso e rifinito.
5. Per i beni strumentali destinati agli usi cui alle lettere a) e b) del comma 3 la superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

	Superficie interna massima	Superficie agricola minima da asservire
Beni strumentali di cui alla lettera a) del comma 3	10 m ²	oltre 1.000 m ²
Beni strumentali di cui alla lettera b) del comma 3	10 m ²	Oltre 2.000 m ²
	20 m ²	oltre 5.000 m ²

La superficie massima netta interna dei beni strumentali destinati agli usi cui alle lettere c) e d) del comma è calcolata in relazione alla superficie in lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

Strutture interrato	Strutture emergenti	Superficie minima coltivata a colture specializzate
10 m ²	5 m ²	da 150 a 500 m ²
15 m ²	10 m ²	da 501 a 1.000 m ²
20 m ²	15 m ²	da 1.001 a 2.000 m ²
20 m ²	20 m ²	Oltre 2.000 m ²

Per superfici coltivate a colture specializzate si intendono le superfici destinate a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc. Sono escluse le colture foraggere, le superfici destinate a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) ed i boschi.

6. L'eventuale accesso carraio non deve pregiudicare la fruibilità dei terreni agricoli circostanti; le opere di urbanizzazione, ammesse solo se necessarie ai fini igienico-sanitari, sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
7. I beni strumentali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate alla residenza e dalle abitazioni esistenti:
 - a) m. 30,00 dalle zone destinate alla residenza e dalle abitazioni esistenti
 - b) m. 15,00 nel caso di ricostruzione sullo stesso sedime o di ampliamento di strutture esistenti.
8. Su richiesta motivata del proponente, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e con il medico di sanità pubblica, può concedere per i beni strumentali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie.
9. Nelle aziende agricole i beni strumentali devono essere localizzati nelle immediate vicinanze dell'insediamento principale; per quelli di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 3 è ammessa una diversa localizzazione a condizione che siano realizzati in interrato o in posizione marginale rispetto alle visuali principali; per i piccoli proprietari coltivatori non qualificati come imprenditori agricoli la realizzazione dei beni strumentali è ammessa in interrato o in posizione marginale rispetto alle visuali principali.

- 10.** Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni stabilite nelle sottozone di appartenenza.
- 11.** Il proprietario o i proprietari all'atto della presentazione della SCIA edilizia devono dichiarare gli estremi catastali e dimostrare il possesso nonché l'uso agricolo in atto, quest'ultimo esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
- 12.** I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel Comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma.
- 13.** In ogni caso, i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.

Art. 59 bis (Strutture pertinenziali agli edifici esistenti a destinazione residenziale compresi nelle zone territoriali di tipo A, B ed E)

1. Nelle zone di tipo A, B, Eb, Eg ed Eh per ogni edificio a destinazione residenziale (commi 5 lettera d e 6 lettera dbis dell'art. 10), esistente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 17/2012, è ammessa, se prevista nelle tabelle prescrittive, la realizzazione di una struttura pertinenziale priva di funzioni autonome indipendentemente dal numero di proprietari presenti nel medesimo fabbricato individuato dal numero civico; la realizzazione di tali strutture deve avvenire prioritariamente nell'area di pertinenza dell'edificio o, in subordine, su lotti confinanti di proprietà; nelle sottozone di tipo B esclusivamente addossate agli edifici esistenti.
2. Le strutture pertinenziali possono essere destinate unicamente a ricovero per attrezzi da giardino o a ricovero per la legna o suoi derivati, ad eccezione delle strutture pertinenziali agli edifici pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 12 giugno 2012, n. 17 "Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 ed altre disposizioni in materia di governo del territorio" destinati agli usi ed attività di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 10 per le quali sono ammesse tutte le destinazioni di supporto alle attività medesime.
3. Ai fini della realizzabilità delle strutture in questione sarà cura dei proprietari dimostrare all'atto della presentazione della SCIA edilizia quanto segue:
 - a) il possesso delle aree verdi, orti, giardini e aree cortilizie per la cui cura è necessario realizzare un ricovero attrezzi;
 - b) una localizzazione marginale rispetto ai fronti principali dell'edificio;
 - c) una localizzazione in aderenza o in prossimità dei fabbricati di riferimento se prevista nell'area di pertinenza;
 - d) una localizzazione che non interessi aree classificate dal PRG come F1 o F2 e edifici classificati A - monumento e B - documento.
4. Nelle zone A e B è esclusa la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio di edifici aventi già carattere di pertinenzialità.
5. Nelle zone di tipo E le strutture pertinenziali devono avere una superficie netta inferiore a 10 m² per le proprietà private ed inferiore a 20 m² per le proprietà pubbliche. Nelle zone di tipo A e B la superficie netta deve essere inferiore a 20 m² in entrambi i casi.
6. Le strutture pertinenziali devono presentare un aspetto decoroso e rifinito e le aree circostanti devono essere mantenute libere da materiali depositati; devono presentare inoltre tipologie e limiti dimensionali di cui alle seguenti lettere:
 - a) altezza massima misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura non superiore a 2,80 m. per le strutture con superficie non superiore a 10 m² e 3,40 m. per quelle con superficie fino a 20 m²;

- b)** tetto ad una o due falde inclinate nel caso sia di tipo isolato, ad una sola falda se addossato all'edificio principale, manto di copertura in metallo non riflettente di colore scuro o in scandole di legno;
- c)** eventuali pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura.

Art. 59 ter (Autorimesse interraste nelle zone di tipo E a favore delle unità abitative esistenti nelle zone di tipo A)

1. Sulle aree individuate nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” comprese nella sottozona Eg è ammessa la realizzazione di autorimesse interraste a favore delle unità abitative esistenti di tipo permanente o temporanea comprese nelle adiacenti zone di tipo A per le quali non sia possibile realizzare spazi di sosta fuori terra o entroterra nelle relative aree di pertinenza o in altre aree disponibili nella stessa sottozona o in altre limitrofe dello stesso tipo. La realizzazione i tali strutture indicate non è ammessa nelle aree gravate da ambiti ad alto e/o medio rischio per inondazioni.
2. La realizzazione delle autorimesse interraste è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) devono essere documentate e dimostrate le esigenze di sosta e l'impossibilità di realizzare tali strutture nelle relative pertinenze o in aree disponibili nella stessa sottozona o in altre limitrofe dello stesso tipo;
 - b) con apposito atto a carico del richiedente le strutture saranno vincolate all'unità immobiliare residenziale di cui sono specifiche pertinenze e non potranno essere scisse con atto di cessione o di mutamento della proprietà;
 - c) potranno essere realizzati non più di due posti auto per unità abitativa con dimensioni massime di m. 2,70 x 5,50 oltre alla corsia di manovra.
3. Le autorimesse interraste, realizzabili fino ai confini di proprietà fra privati, devono adeguarsi al profilo del terreno, il cui andamento, a sistemazione avvenuta, può pertanto subire solo limitate riprofilature, in particolare devono essere osservati i seguenti criteri generali:
 - a) l'estradosso della copertura dovrà essere ricoperto da uno strato di terreno vegetale di altezza minima di 40 cm;
 - b) è ammesso rendere emergente il fronte in cui è previsto l'accesso per una larghezza non superiore a m. 4,00; il fronte dovrà essere realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale; non sono ammessi travi o parapetti in cemento armato e pensiline o sporgenze di qualsiasi materiale a protezione dell'accesso;
 - c) altezza utile interna massima pari a m. 2,50.
4. Per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione degli spazi in questione non è ammessa la realizzazione di nuove strade; il collegamento con la viabilità esistente dovrà avvenire tramite rampe o brevi percorsi di accesso.
5. È ammessa la realizzazione di manufatti ad uso collettivo.
6. Le distanze dalle strade sono definite al comma 17, art. 33 delle presenti NDA.

Art. 59quater (Serre mobili)

1. Fatte salve le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, possono essere realizzate serre mobili per attività floreali e/o ortofrutticole alle condizioni di cui al successivo comma.
2. Si considerano serre mobili le strutture realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, comprese le eventuali fondazioni, in modo da consentire la completa rimozione di tutti gli elementi e il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione di parti o elementi.
 - a) Serre mobili di superficie coperta $\leq 20 \text{ m}^2$ normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:
 - destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NDA: b25);
 - ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo A, B, e Eg in prossimità dell'edificato esistente;
 - titolo abilitativo: nessun titolo abilitativo.
 - caratteristiche geometriche e materiche:
 - . h max al punto di colmo $\leq 2,50 \text{ m}$;
 - . rapporto di copertura: nessuno;
 - . realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
 - altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni secondo quanto previsto da codice civile, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale;
 - b) Serre mobili di superficie coperta $> 20 \text{ m}^2$ per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:
 - destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b26);
 - ammissibilità: sono ammesse nella sottozona Eg17;
 - titolo abilitativo: SCIA. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;
 - caratteristiche geometriche e materiche:
 - . h max al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - . assenza di basamenti fissi;
 - . realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
 - altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale."

Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse generale.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Negli edifici esistenti aventi destinazioni d’uso difformi da quelle consentite nella sottozona sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza mutare la destinazione d’uso se non a favore di quelle stabilite nelle Tabelle prescrittive per la sottozona di appartenenza; sono ammessi inoltre gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 69bis.
4. Le tipologie costruttive e gli elementi di arredo urbano sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione, e di ristrutturazione edilizia dei fronti devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra vuoti e pieni e da un uso di forme semplici e lineari, con elementi di finitura coerenti con le destinazioni d’uso previste;
 - b) le aree libere o pertinenti ai fabbricati devono essere sistemate in relazione al loro utilizzo od alla destinazione d’uso dell’edificio; le aree utilizzate per l’installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l’ambiente circostante;
 - c) i nuovi elementi di arredo urbano, compresi gli impianti tecnologici che concorrono a definire l’aspetto estetico del territorio, devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi.
5. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza;
 - b) riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.
6. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) esistenza di spazi di parcheggio all’interno della sottozona, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 20% della superficie coperta dell’edificio;

7. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) previsione di spazi di parcheggio all'interno del lotto interessato, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 50% della superficie coperta dell'edificio;
 - b) previsione di aree verdi funzionali alla nuova infrastruttura non inferiori al 20 % della superficie del lotto interessato.

8. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili si applicano le disposizioni di legge.

9. Nella sottozona Fb1*Chardonney - Funivie gli interventi di riqualificazione dei parcheggi esistenti (pa44 e pa45) devono prevedere la riorganizzazione dei posti auto con l'inserimento di spazi verdi piantumati al fine di contenere l'impatto visivo delle attuali superfici pavimentate.

10. Nella sottozona Fb3Foyer è ammessa la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta dei camper individuata sulle tavole P4 con la sigla "pa70"; il servizio di interesse pubblico, attuabile per iniziativa privata, non deve interferire con il tracciato della pista di fondo

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nelle tavole P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.
2. Le aree destinate ai servizi obbligatori, ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate al vincolo preordinato all’espropriazione.
3. Gli interventi urbanistico-edilizi nelle aree destinate ai servizi sono assoggettati agli stessi parametri stabiliti per la sottozona in cui sono compresi.

Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo le tratte stradali)

1. Nel territorio comunale il PTP non ha individuato fasce urbane da riqualificare ai sensi dell'art. 20 delle relative norme di attuazione.

Capo V - Ambiti inedificabili

Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuate le aree boscate a cui si applicano le disposizioni dell’art. 33, l.r. 11/1998 e s.m.i. e delle NAPTP, art. 21 e art. 32, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, nonché quelle contenute nei piani di settore.
2. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, in tal modo considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all’art. 21 delle NAPTP ed all’art. 33 delle presenti norme, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale, nonché la Relazione d’incidenza ai sensi dell’art. 42.

Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Nella “Carta dei terreni in cui è vietata l’edificazione ai sensi dell’art. 1 lettera D della l.r. n. 14/1978” sono individuate le zone umide, i laghi naturali e le relative fasce circostanti; in tali aree si applicano le disposizioni di legge.
2. Nelle zone umide di specifico interesse naturalistico si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 38 delle NAPTP.
3. Nei laghi e nelle relative fasce circostanti di specifico interesse paesaggistico si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 40 delle NAPTP.

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali di cui all’art. 35, comma 1, della l.r. 11/1998 e s.m.i.
2. In tali aree si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati i terreni a rischio di inondazione di cui all’art. 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i.
2. In tali aree si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati i terreni a rischio di valanghe o slavine di cui all’art. 37 della l.r. 11/1998 e s.m.i.
2. In tali aree si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla l.r. 24 giugno 2002, n. 11, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66 e 67, e precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'art.37, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998 e s.m.i.

2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla l.r. 11/2002, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B individuate ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998 e s.m.i.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

- 1.** Negli immobili esistenti con destinazione d'uso contrastante con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento statico mantenendo la destinazione in contrasto, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

Art. 69bis (Uso dei sottotetti ed ampliamenti dei fabbricati esistenti)

1. Negli immobili esistenti realizzati a seguito di titolo abilitativo rilasciato prima del 2 maggio 1980, data di approvazione del PRGC originario, è ammesso l'utilizzo dei sottotetti esistenti per realizzare abitazioni permanenti o principali o abitazioni temporanee; qualora le aperture esistenti o quelle realizzabili non siano sufficienti a conseguire la superficie finestrata apribile di legge è ammessa la costruzione di finestre a tetto o abbaini nel numero e con le dimensioni stabilite dal Regolamento Edilizio; nelle sottozone di tipo A e per gli edifici di cui all'art. 25 è ammessa la realizzazione di un solo abbaino per tetto ad esclusione degli edifici classificati monumento o documento.
2. Negli immobili esistenti, esclusi quelli compresi nelle zone di tipo A, realizzati a seguito di titolo abilitativo rilasciato prima del 2 maggio 1980, insistenti su aree prive di ulteriore capacità edificatoria, comprese le aree adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento igienico sanitario, la realizzazione di corpi scala, ascensori e locali per impianti tecnologici; per gli edifici realizzati antecedentemente al 1945 gli ampliamenti ammessi devono mantenere integra la percezione del volume originario.
3. Gli ampliamenti di cui al comma 2 sono ammessi per una sola volta e per un massimo del 20% del volume esistente emergente dal terreno sistemato qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli adattamenti richiesti all'interno del volume esistente. In ogni caso tali incrementi volumetrici sono applicabili esclusivamente sugli edifici non rientranti nell'applicazione della l.r. 24/2009 e s.m.i.

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della l.r. 11/1998 e s.m.i.

Art. 71 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme, ad eccezione di quelle derivanti da fonti legislative o regolamentari, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 88 della l.r. 11/1998 ed alla delibera di Giunta regionale n. 4243 del 29.12.2006.
2. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico sono riconosciuti tali con deliberazione motivata del Consiglio comunale.
3. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a edifici ed impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona ed a quelli classificati monumento o documento.